



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 febbraio 2026
(OR. en)

15928/25

Fascicoli interistituzionali:
2025/0162 (NLE)
2025/0163 (NLE)

AELE 106
CH 61
MI 956

Oggetto: Protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera
 sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno spazio comune di
 sicurezza alimentare

PROTOCOLLO
DELL'ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI
CHE ISTITUISCE UNO SPAZIO COMUNE DI SICUREZZA ALIMENTARE

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

di seguito denominate "Parti",

DETERMINATE a migliorare la sicurezza delle derrate alimentari e degli alimenti per animali lungo tutta la filiera alimentare nei territori degli Stati membri dell'Unione e nei territori della Svizzera istituendo uno spazio comune di sicurezza alimentare che completi l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999,

INTENZIONATE a prevenire e controllare le malattie animali trasmissibili che possono avere un impatto significativo sulla salute pubblica e sulla sicurezza alimentare,

INTENZIONATE a prevenire e controllare la comparsa di organismi nocivi per i vegetali e di fitopatie,

INTENZIONATE a combattere la resistenza antimicrobica,

CONFERMANDO la volontà di migliorare la protezione degli animali e promuovere il benessere degli stessi,

INTENZIONATE a garantire pratiche leali in tutti gli stadi della produzione, trasformazione e distribuzione delle derrate alimentari e degli alimenti per animali e di intensificare la lotta contro le pratiche fraudolente o ingannevoli lungo la filiera agroalimentare,

DESIDEROSE di intensificare gli sforzi per coordinare le loro posizioni e sostenersi reciprocamente nel lavoro all'interno di organizzazioni internazionali,

CONSIDERANDO che l'Unione e la Svizzera sono legate da numerosi accordi bilaterali che includono vari ambiti e prevedono diritti e obblighi specifici e analoghi, per certi aspetti, a quelli previsti all'interno dell'Unione,

RICORDANDO che l'obiettivo di questi accordi bilaterali è aumentare la competitività dell'Europa e rafforzare i legami economici tra le Parti, sulla base dell'uguaglianza, della reciprocità e di un equilibrio generale di vantaggi, diritti e obblighi delle stesse,

RISOLUTE a rafforzare e ad approfondire la partecipazione della Svizzera al mercato interno dell'Unione sulla base delle stesse regole che si applicano al mercato interno, preservando al tempo stesso la propria indipendenza e quella delle loro istituzioni e, per quanto riguarda la Svizzera, il rispetto dei principi derivanti dalla democrazia diretta, dal federalismo e dalla natura settoriale della sua partecipazione al mercato interno,

RIBADENDO che la competenza del Tribunale federale svizzero e di tutti gli altri organi giurisdizionali svizzeri nonché degli organi giurisdizionali degli Stati membri e della Corte di giustizia dell'Unione europea ad interpretare il presente Protocollo nelle cause individuali è salvaguardata,

CONSAPEVOLI di assicurare l'uniformità nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, sia attuali che futuri,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

L'oggetto del presente Protocollo è di estendere il campo di applicazione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (di seguito denominato "Accordo sul commercio di prodotti agricoli") all'intera filiera alimentare, attraverso l'istituzione fra le Parti di uno spazio comune di sicurezza alimentare e di garantire alle Parti, agli operatori economici e ai singoli una maggiore certezza del diritto, pari trattamento e condizioni omogenee nel settore relativo al mercato interno che rientra nel campo di applicazione dello spazio comune di sicurezza alimentare.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

Il campo di applicazione dello spazio comune di sicurezza alimentare copre:

- a) tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione delle derrate alimentari, degli alimenti per animali e dei sottoprodotti di origine animale,
- b) la salute e il benessere degli animali,

- c) la salute dei vegetali e i prodotti fitosanitari,
- d) il materiale riproduttivo vegetale,
- e) la resistenza antimicrobica,
- f) l'allevamento di animali,
- g) i contaminanti e i residui,
- h) i materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari,
- i) l'etichettatura; e
- j) i controlli ufficiali relativi alle lettere da a) a i).

ARTICOLO 3

Accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa

1. Gli accordi bilaterali vigenti e futuri tra l'Unione e la Svizzera nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa sono considerati un insieme coerente che garantisce un equilibrio di diritti e obblighi tra l'Unione e la Svizzera.

2. Il presente Protocollo costituisce un accordo bilaterale in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.

ARTICOLO 4

Definizione

Ai fini del presente protocollo, per "atti giuridici adottati sulla base di uno degli atti giuridici elencati nell'allegato I" si intendono gli atti giuridici designati come atti delegati o di esecuzione conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito denominato "TFUE") nonché altri atti giuridici non legislativi adottati sulla base di uno degli atti giuridici elencati nell'allegato I del presente protocollo.

PARTE II

SPAZIO COMUNE DI SICUREZZA ALIMENTARE

ARTICOLO 5

Istituzione e obiettivi dello spazio comune di sicurezza alimentare

1. Le Parti istituiscono uno spazio comune di sicurezza alimentare.
2. Gli obiettivi dello spazio comune di sicurezza alimentare sono i seguenti:
 - a) migliorare la sicurezza delle derrate alimentari e degli alimenti per animali lungo l'intera filiera alimentare;
 - b) garantire un elevato livello di salute umana, animale e vegetale lungo tutta la filiera alimentare e in tutte le aree di attività per le quali un obiettivo cardine è la lotta contro la possibile diffusione delle malattie animali, comprese quelle trasmissibili agli esseri umani, o di organismi nocivi per i vegetali o per i prodotti vegetali, e garantire la protezione dell'ambiente contro i rischi che possono derivare dai prodotti fitosanitari;
 - c) attuare in modo integrato norme armonizzate applicabili all'intera filiera alimentare;
 - d) intensificare gli sforzi per combattere la resistenza antimicrobica;
 - e) migliorare la protezione degli animali e promuovere standard elevati di benessere degli animali; e

- f) intensificare gli sforzi congiunti delle Parti per coordinare le loro posizioni e sostenersi reciprocamente nel lavoro all'interno di organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 6

Funzionamento dello spazio comune di sicurezza alimentare

Le Parti garantiscono il buon funzionamento dello spazio comune di sicurezza alimentare. A tal fine, l'Unione non considera la Svizzera come un Paese terzo nell'ambito degli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente Protocollo ai sensi dell'articolo 13 o che devono essere applicati temporaneamente ai sensi dell'articolo 15, a condizione che la Svizzera soddisfi l'obbligo di applicare l'insieme di tali atti giuridici conformemente al presente Protocollo.

ARTICOLO 7

Eccezioni

1. L'obbligo di integrare gli atti giuridici di cui all'articolo 13 e l'obbligo di applicare temporaneamente gli atti giuridici adottati sulla base di uno qualsiasi degli atti giuridici elencati nell'allegato I di cui all'articolo 15 non si applica agli ambiti seguenti:
 - a) l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e l'immissione sul mercato di prodotti contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati nonché di derrate alimentari e di alimenti per animali ottenuti da organismi geneticamente modificati.

In questo ambito, la Svizzera può continuare ad applicare le disposizioni del diritto svizzero alle condizioni seguenti:

- i) la Svizzera consente l'immissione sul mercato di derrate alimentari e alimenti per animali autorizzati nell'Unione contenenti tracce accidentali o tecnicamente inevitabili di materiale contenente organismi geneticamente modificati, o da questi costituito o ottenuto, che non superi la soglia stabilita dal diritto dell'Unione, al di sopra della quale le derrate alimentari o gli alimenti per animali sono soggetti all'obbligo di etichettatura come contenenti o costituiti da, organismi geneticamente modificati, o come da questi ottenuti;
 - ii) la Svizzera consente l'immissione sul mercato e l'uso di alimenti per animali prodotti a partire da organismi geneticamente modificati che sono stati autorizzati nell'Unione.
- b) il benessere degli animali, compresi gli standard minimi per la protezione degli animali allevati o tenuti a scopo di allevamento, la protezione degli animali vertebrati vivi durante il trasporto e le operazioni correlate e alcuni requisiti obbligatori di etichettatura.

In questo ambito, la Svizzera può continuare ad applicare le disposizioni del diritto svizzero:

- i) in materia di protezione degli animali tenuti a scopo di allevamento;
- ii) in materia di trasporto di animali all'interno del suo territorio, compreso il transito ai fini di macellazione di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli o pollame, e fermo restando che tale transito è consentito solo per ferrovia o per via aerea;

- iii) in materia di etichettatura obbligatoria di prodotti di origine animale ottenuti con interventi dolorosi senza ricorso all'anestesia o mediante alimentazione forzata, e fermo restando che:
- i prodotti importati in Svizzera ottenuti da animali sottoposti a interventi dolorosi senza previo ricorso all'anestesia devono essere specificamente etichettati come tali quando sono messi a disposizione dei consumatori. Tecniche come la decornazione, la castrazione, l'accorciamento della coda, la troncatura del becco o il sezionamento di cosce di rana sono inclusi nell'espressione "interventi dolorosi" se sono eseguiti senza previo ricorso all'anestesia. Il requisito obbligatorio di etichettatura non si applica se la legislazione del Paese di origine prevede un divieto di tali pratiche o se esiste una certificazione che attesti che la produzione sia avvenuta senza il ricorso a tali pratiche;
 - i prodotti ottenuti da un processo di produzione che comprende l'alimentazione forzata devono essere specificamente etichettati come tali quando sono messi a disposizione dei consumatori in Svizzera;
- iv) in materia di requisiti di etichettatura relativi all'allevamento di conigli domestici e galline ovaiole per la produzione di uova, fermo restando che le uova di galline e la carne di conigli da allevamenti in gabbia importate in Svizzera devono essere specificamente etichettate come tali quando sono messe a disposizione dei consumatori in Svizzera. Tale requisito obbligatorio di etichettatura non si applica se la legislazione del Paese di origine prevede un divieto di tali pratiche o se esiste una certificazione che attesti che la produzione sia avvenuta senza il ricorso a tali pratiche;
- v) che dispongono e applicano un divieto di importazione per pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti mediante metodi crudeli;

- c) importazione di carni bovine ottenute da bovini potenzialmente trattati con promotori di crescita ormonali.

In questo ambito, la Svizzera può continuare ad applicare le disposizioni del diritto svizzero alle condizioni seguenti:

- i) tali carni sono importate esclusivamente per il consumo interno e la loro immissione sul mercato dell'Unione rimane vietata;
- ii) l'utilizzazione di tali carni è limitata ai soli fini di fornitura diretta al consumatore attraverso strutture di commercio al dettaglio in condizioni adeguate di etichettatura;
- iii) tali carni sono introdotte in Svizzera esclusivamente attraverso i posti di controllo frontaliere svizzeri;
- iv) è mantenuto un sistema di tracciabilità e di canalizzazione adeguato volto a prevenire qualunque possibilità di ulteriore introduzione nel territorio degli Stati membri dell'Unione;
- v) la Svizzera presenta una volta all'anno una relazione alla Commissione europea (di seguito denominata "Commissione") sull'origine e la destinazione delle importazioni, e la corredata di uno stato dei controlli effettuati al fine di garantire il rispetto delle condizioni elencate ai punti da i) a iv).

2. Su richiesta di una delle Parti, eventuali sviluppi importanti negli ordinamenti giuridici delle Parti in relazione agli ambiti di cui al paragrafo 1 sono discussi all'interno del Comitato misto per la sicurezza alimentare.

ARTICOLO 8

Sostegno nelle organizzazioni internazionali

Le Parti convengono di coordinare le loro posizioni e di sostenersi reciprocamente nelle organizzazioni internazionali nel settore contemplato dallo spazio comune di sicurezza alimentare.

ARTICOLO 9

Contributo finanziario

1. La Svizzera partecipa al finanziamento delle attività delle agenzie, dei sistemi di informazione e delle altre attività dell'Unione elencate all'articolo 1 dell'allegato II alle quali ha accesso conformemente al presente articolo e all'allegato II.

Il Comitato misto per la sicurezza alimentare può adottare una decisione per modificare l'allegato II.

2. L'Unione può, in qualsiasi momento, sospendere la partecipazione della Svizzera alle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo se la Svizzera non rispetta uno dei termini di pagamento in conformità dei termini di pagamento definiti nell'articolo 2 dell'allegato II.

Se la Svizzera non rispetta un termine di pagamento, l'Unione le invia una lettera formale di sollecito. Se l'importo dovuto non è pagato per intero entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera formale di sollecito, l'Unione può sospendere la partecipazione della Svizzera all'attività pertinente.

3. Il contributo finanziario è composto dalla somma di:

a) un contributo operativo; e

b) una quota di partecipazione.

4. Il contributo finanziario assume la forma di un contributo finanziario annuale, da versare alle date indicate nelle richieste di fondi trasmesse dalla Commissione.

5. Il contributo operativo si fonda su una chiave di contribuzione definita come il rapporto tra il prodotto interno lordo (di seguito denominato "PIL") della Svizzera a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato.

A tal fine, gli importi del PIL a prezzi di mercato delle Parti sono gli importi più aggiornati disponibili al 1° gennaio dell'anno in cui è effettuato il pagamento annuale, come forniti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea, tenendo debitamente conto dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. Se tale accordo cessa di applicarsi, il PIL della Svizzera è quello stabilito in base ai dati forniti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

6. Il contributo operativo per ogni agenzia dell'Unione è calcolato applicando la chiave di contribuzione al bilancio annuale votato, iscritto nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione per l'esercizio in questione, tenendo conto, per ogni agenzia, di tutti i contributi operativi adeguati secondo quanto specificato nell'articolo 1 dell'allegato II.

Il contributo operativo per i sistemi di informazione e altre attività è calcolato applicando la chiave di contribuzione al bilancio dell'anno in questione, come specificato nei documenti di esecuzione del bilancio, ad esempio i programmi di lavoro o i contratti.

Tutti gli importi di riferimento si basano su stanziamenti d'impegno.

7. La quota di partecipazione annuale ammonta al 4 % del contributo operativo annuo calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6.

8. La Commissione fornisce alla Svizzera informazioni adeguate relative al calcolo del suo contributo finanziario. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme dell'Unione in materia di riservatezza e protezione dei dati.

9. Tutti i contributi finanziari della Svizzera e tutti i pagamenti dell'Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.

10. Se l'entrata in vigore del presente Protocollo non coincide con l'inizio di un anno civile, il contributo operativo della Svizzera per l'anno in questione è soggetto a un adeguamento, secondo il metodo e i termini di pagamento definiti nell'articolo 4 dell'allegato II.

11. Le disposizioni dettagliate di applicazione del presente articolo sono riportate nell'allegato II.

12. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo e, in seguito, ogni tre anni, il Comitato misto per la sicurezza alimentare riesamina le condizioni di partecipazione della Svizzera definite all'articolo 1 dell'allegato II e, ove opportuno, le adegua.

PARTE III

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 10

Obiettivi

Ai fini del raggiungimento degli scopi fissati nel presente Protocollo, la presente parte fornisce soluzioni istituzionali che facilitano un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni economiche tra le Parti nei settori contemplati dallo spazio comune di sicurezza alimentare. Tenendo conto dei principi del diritto internazionale, la presente parte definisce in particolare soluzioni istituzionali per lo spazio comune di sicurezza alimentare che sono comuni agli accordi bilaterali conclusi o da concludere nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, senza che ciò modifichi il campo di applicazione o gli obiettivi del presente Protocollo, segnatamente:

- a) la procedura di allineamento del presente Protocollo agli atti giuridici dell'Unione pertinenti per il presente Protocollo;

- b) l'interpretazione e l'applicazione uniformi del presente Protocollo e degli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nel presente Protocollo;
- c) la vigilanza e l'applicazione del presente Protocollo; e
- d) la composizione delle controversie nel quadro del presente Protocollo.

ARTICOLO 11

Comitato misto per la sicurezza alimentare

1. È istituito un Comitato misto per la sicurezza alimentare.

Il Comitato misto per la sicurezza alimentare è composto da rappresentanti delle Parti.

2. Il Comitato misto per la sicurezza alimentare è copresieduto da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Svizzera.
3. Il Comitato misto per la sicurezza alimentare:
 - a) assicura il corretto funzionamento nonché la gestione e l'applicazione effettive del presente Protocollo;

- b) costituisce un forum di consultazione reciproca e di scambio continuo di informazioni tra le Parti, in particolare nell'ottica di trovare una soluzione in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente Protocollo oppure di un atto giuridico dell'Unione a cui si fa riferimento nel presente Protocollo in conformità dell'articolo 20;
- c) formula raccomandazioni alle Parti in merito a questioni inerenti al presente Protocollo;
- d) adotta decisioni laddove previsto dal presente Protocollo; e
- e) esercita qualsiasi altra competenza a esso attribuita dal presente Protocollo.

4. In caso di modifica degli articoli da 1 a 6, degli Articoli da 10 a 15, dell'articolo 17 o 18 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (di seguito denominato "Protocollo (n. 7)") allegato al TFUE, il Comitato misto per la sicurezza alimentare modifica di conseguenza l'appendice 2.

5. Il Comitato misto per la sicurezza alimentare delibera per consenso.

Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle.

6. Il Comitato misto per la sicurezza alimentare si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Berna, salvo diversa decisione dei copresidenti. Si riunisce anche su richiesta di una delle Parti.

I copresidenti possono decidere che una riunione del Comitato misto per la sicurezza alimentare si svolga in videoconferenza o teleconferenza.

Il Comitato misto per la sicurezza alimentare può decidere di adottare decisioni con procedura scritta.

7. Il Comitato misto per la sicurezza alimentare adotta il proprio regolamento interno durante la sua prima riunione.

8. Il Comitato misto per la sicurezza alimentare può decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti che possano assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.

CAPO 2

ALLINEAMENTO AGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE

ARTICOLO 12

Partecipazione all'elaborazione di atti giuridici dell'Unione ("diritto di partecipazione")

1. Quando elabora una proposta di atto giuridico dell'Unione conformemente al TFUE nel settore oggetto del presente Protocollo, la Commissione ne informa la Svizzera e consulta in maniera informale gli esperti della Svizzera così come chiede il parere degli esperti degli Stati membri dell'Unione per l'elaborazione delle proprie proposte.

Su richiesta di una delle Parti, all'interno del Comitato misto per la sicurezza alimentare si svolge uno scambio preliminare di opinioni.

Le Parti si consultano di nuovo, su richiesta di una di esse, all'interno del Comitato misto per la sicurezza alimentare, nei momenti importanti della fase che precede l'adozione dell'atto giuridico da parte dell'Unione, in un processo continuo di informazione e consultazione.

2. Quando prepara, conformemente al TFUE, atti delegati concernenti atti di base del diritto dell'Unione nel settore oggetto del presente Protocollo, la Commissione assicura che la Svizzera abbia la più ampia partecipazione possibile all'elaborazione dei progetti di tali atti delegati e consulta gli esperti della Svizzera così come consulta gli esperti degli Stati membri dell'Unione.

3. Quando prepara, conformemente al TFUE, atti esecutivi concernenti atti di base del diritto dell'Unione nel settore oggetto del presente Protocollo, la Commissione assicura che la Svizzera abbia la più ampia partecipazione possibile all'elaborazione dei progetti di tali atti esecutivi che dovranno, successivamente, essere sottoposti ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze esecutive e consulta gli esperti della Svizzera così come consulta gli esperti degli Stati membri dell'Unione.

4. Esperti della Svizzera sono coinvolti nei lavori dei comitati che non sono oggetto dei paragrafi 2 e 3 se ciò è richiesto per assicurare il buon funzionamento del presente Protocollo.

Un elenco di questi comitati e, ove opportuno, di altri comitati che presentino caratteristiche analoghe è redatto e aggiornato dal Comitato misto per la sicurezza alimentare.

5. Il presente articolo non si applica agli atti giuridici dell'Unione o alle loro disposizioni che rientrano nel campo di applicazione di un'eccezione di cui all'articolo 13, paragrafo 7.

ARTICOLO 13

Integrazione degli atti giuridici dell'Unione

1. Al fine di garantire la certezza del diritto e l'omogeneità della legislazione nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa in virtù del presente Protocollo, la Svizzera e l'Unione si assicurano che gli atti giuridici dell'Unione adottati nel settore oggetto del presente Protocollo siano integrati nel Protocollo nel più breve tempo possibile dalla loro adozione.

2. Gli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente Protocollo conformemente al paragrafo 4 del presente articolo sono, in virtù della loro integrazione nel Protocollo, parte dell'ordinamento giuridico della Svizzera, fatti salvi, se del caso, gli adeguamenti decisi dal Comitato misto per la sicurezza alimentare.

3. Quando adotta un atto giuridico nel settore oggetto del presente Protocollo, l'Unione ne informa la Svizzera attraverso il Comitato misto per la sicurezza alimentare nel più breve tempo possibile.

Su richiesta di una delle Parti, il Comitato misto per la sicurezza alimentare procede a uno scambio di opinioni sull'argomento.

4. Il Comitato misto per la sicurezza alimentare agisce conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e adotta nel più breve tempo possibile una decisione per modificare l'allegato I, sezione 2, compresi i necessari adeguamenti.

5. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, se necessario per garantire la coerenza del Protocollo con l'allegato I modificato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, il Comitato misto per la sicurezza alimentare può sottoporre la revisione del Protocollo alle Parti per approvazione in conformità delle loro procedure interne.

6. I riferimenti nel presente Protocollo ad atti giuridici dell'Unione non più in vigore si intendono fatti agli atti giuridici dell'Unione che abrogano tali atti giuridici come integrati nell'allegato I del presente Protocollo a decorrere dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto per la sicurezza alimentare sulla corrispondente modifica dell'allegato I del presente Protocollo ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, salvo diversa disposizione in tale decisione.
7. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica agli atti giuridici dell'Unione o alle loro disposizioni che rientrano nel campo di applicazione di un'eccezione riportata all'articolo 7.
8. Fatto salvo l'articolo 14, le decisioni del Comitato misto per la sicurezza alimentare ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo entrano in vigore immediatamente, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.
9. Le Parti cooperano in buona fede durante l'intera procedura definita al presente articolo al fine di facilitare l'iter decisionale.

ARTICOLO 14

Adempimento degli obblighi costituzionali da parte della Svizzera

1. Al momento dello scambio di opinioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, la Svizzera comunica all'Unione se una decisione di cui all'articolo 13, paragrafo 4, richiede da parte della Svizzera l'adempimento di obblighi costituzionali per diventare vincolante.

2. Nel caso in cui la decisione di cui all'articolo 13, paragrafo 4, richieda l'adempimento da parte della Svizzera di obblighi costituzionali per diventare vincolante, la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni a decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, salvo qualora sia avviata una procedura referendaria, nel qual caso tale termine è prorogato di un anno.

3. Nell'attesa della notifica da parte della Svizzera in merito all'adempimento dei suoi obblighi costituzionali, le Parti applicano la decisione di cui all'articolo 13, paragrafo 4, a titolo provvisorio, salvo nel caso in cui la Svizzera informi l'Unione che l'applicazione provvisoria di tale decisione non è possibile e per quali ragioni.

In nessun caso l'applicazione provvisoria della decisione di cui all'articolo 13, paragrafo 4, può avvenire prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.

4. La Svizzera notifica immediatamente all'Unione attraverso il Comitato misto per la sicurezza alimentare l'adempimento dei propri obblighi costituzionali di cui al paragrafo 1.

5. La decisione di cui all'articolo 13, paragrafo 4, entra in vigore il giorno in cui è ricevuta la notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.

ARTICOLO 15

Applicazione temporanea di atti giuridici adottati sulla base di uno degli atti giuridici elencati nell'allegato I

1. Se un atto giuridico adottato sulla base di uno degli atti giuridici elencati nell'allegato I è applicabile nell'Unione prima che la rispettiva decisione del Comitato misto per la sicurezza alimentare sia stata adottata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, la Svizzera applica temporaneamente tale atto a partire dalla sua data di applicazione nell'Unione al fine di garantire un'applicazione simultanea in Svizzera.

Ogni applicazione temporanea ai sensi del primo comma del presente paragrafo termina con l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto per la sicurezza alimentare conformemente all'articolo 13, paragrafo 8, o con la sua applicazione provvisoria conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, a meno che il Comitato misto per la sicurezza alimentare non decida di fissare una data successiva.

2. Se, in circostanze eccezionali e per ragioni oggettivamente fondate, la Svizzera non è in grado di applicare temporaneamente, in tutto o in parte, un atto giuridico ai sensi del paragrafo 1, essa informa senza indugio il Comitato misto per la sicurezza alimentare indicando le ragioni per cui non ha potuto farlo. Le Parti si consultano quanto prima nel Comitato misto per la sicurezza alimentare.

3. Se, e nella misura in cui, la Svizzera non applica temporaneamente o a titolo provvisorio un atto giuridico conformemente al paragrafo 1, l'Unione può adottare le misure necessarie per garantire l'integrità del suo spazio comune di sicurezza alimentare. L'Unione comunica senza indugio tali misure al Comitato misto per la sicurezza alimentare e ne indica i motivi.

ARTICOLO 16

Pubblicazione di atti giuridici adottati sulla base di uno degli atti giuridici elencati nell'allegato I

Le Parti pubblicano tempestivamente e mantengono aggiornato un elenco facilmente accessibile di atti giuridici non legislativi adottati sulla base di uno degli atti giuridici elencati nell'allegato I che sono integrati nel presente Protocollo ai sensi dell'articolo 13 o che devono essere applicati temporaneamente ai sensi dell'articolo 15.

CAPO 3

INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

ARTICOLO 17

Principio dell'interpretazione uniforme

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel presente Protocollo e conformemente ai principi del diritto internazionale pubblico, gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa e gli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento in tali accordi sono interpretati e applicati in maniera uniforme nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.

2. Gli atti giuridici dell'Unione a cui si fa riferimento nel presente Protocollo e, nella misura in cui la loro applicazione implichi nozioni di diritto dell'Unione, le disposizioni del presente Protocollo sono interpretati e applicati conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea anteriore o posteriore alla firma del presente Protocollo.

ARTICOLO 18

Principio dell'applicazione effettiva e armoniosa

1. La Commissione e le autorità svizzere competenti cooperano e si assistono reciprocamente al fine di garantire la vigilanza sull'applicazione del presente Protocollo. Possono scambiarsi informazioni in merito alle attività di vigilanza sull'applicazione del presente Protocollo. Possono scambiarsi opinioni e discutere di questioni di reciproco interesse.
2. Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate ad assicurare un'applicazione effettiva e armoniosa del presente Protocollo sul proprio territorio.
3. La vigilanza sull'applicazione del presente Protocollo è esercitata congiuntamente dalle Parti all'interno del Comitato misto per la sicurezza alimentare.

Se la Commissione o le autorità svizzere competenti vengono a conoscenza di un caso di applicazione non corretta, la questione può essere deferita al Comitato misto per la sicurezza alimentare allo scopo di trovare una soluzione accettabile.

4. La Commissione e le autorità svizzere competenti vigilano sull'applicazione del presente Protocollo ad opera dell'altra Parte contraente. Si applica la procedura di cui all'articolo 20.

Nella misura in cui per assicurare l'applicazione effettiva e armoniosa del presente Protocollo siano necessarie determinate competenze di vigilanza delle istituzioni dell'Unione nei confronti di una Parte, quali poteri di indagine e di decisione, il Protocollo deve specificamente prevederle.

ARTICOLO 19

Principio dell'esclusività

Le Parti si impegnano a non sottoporre a un sistema di composizione delle controversie diverso da quelli previsti dal presente Protocollo una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo e degli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nel Protocollo oppure, ove applicabile, relativa alla conformità con il Protocollo di una decisione adottata dalla Commissione sulla base dello stesso.

ARTICOLO 20

Procedura in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione

1. In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente Protocollo oppure di un atto giuridico dell'Unione a cui si fa riferimento nel Protocollo, le Parti si consultano all'interno del Comitato misto per la sicurezza alimentare per trovare una soluzione accettabile per entrambe. A tale scopo, al Comitato misto per la sicurezza alimentare sono forniti tutti gli elementi informativi utili per permettergli di eseguire un esame approfondito della situazione. Il Comitato misto per la sicurezza alimentare esamina tutte le possibilità che permettono di mantenere il buon funzionamento del Protocollo.

2. Se il Comitato misto per la sicurezza alimentare non riesce a trovare una soluzione alla difficoltà di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro tre mesi dalla data alla quale la difficoltà gli è stata sottoposta, ciascuna Parte può chiedere che un tribunale arbitrale decida la controversia conformemente alla procedura definita nell'appendice 1.

3. Se la controversia solleva una questione concernente l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione secondo l'articolo 17, paragrafo 2, e se l'interpretazione della disposizione è pertinente per la composizione della controversia e necessaria per permettergli di deliberare, il tribunale arbitrale sottopone tale questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Se la controversia solleva una questione concernente l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione che rientra nel campo di applicazione di una delle eccezioni all'obbligo di allineamento dinamico di cui all'articolo 13, paragrafo 7, e non implica l'interpretazione o l'applicazione di nozioni di diritto dell'Unione, il tribunale arbitrale decide la controversia senza rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4. Nei casi in cui il tribunale arbitrale sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione ai sensi del paragrafo 3:

- a) la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per il tribunale arbitrale;
e
- b) la Svizzera gode degli stessi diritti degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione ed è soggetta, *mutatis mutandis*, alle stesse procedure davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Ciascuna Parte prende tutte le misure necessarie per conformarsi in buona fede alla decisione del tribunale arbitrale.

La Parte che, secondo il tribunale arbitrale, non ha rispettato il presente Protocollo comunica all'altra Parte tramite il Comitato misto per la sicurezza alimentare le misure prese per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale.

ARTICOLO 21

Misure di compensazione

1. Se la Parte che, secondo il tribunale arbitrale, non ha rispettato il presente Protocollo non comunica all'altra Parte, entro un termine ragionevole fissato conformemente all'articolo IV.2, paragrafo 6, dell'appendice 1, le misure prese per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale, o se l'altra Parte ritiene che le misure comunicate non siano conformi alla decisione del tribunale arbitrale, tale altra Parte può prendere misure di compensazione proporzionate nel quadro del presente Protocollo o di un altro accordo bilaterale nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa o nel quadro dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominate "misure di compensazione") al fine di ovviare a un'eventuale situazione di squilibrio. Tale altra Parte comunica le misure di compensazione, che devono essere specificate nella notifica, alla Parte riconosciuta inadempiente dal tribunale arbitrale. Tali misure di compensazione hanno effetto dopo tre mesi dalla data della notifica.
2. Se, entro un mese dalla data di notifica delle misure di compensazione previste, il Comitato misto per la sicurezza alimentare non ha deciso se sospendere, modificare o annullare tali misure, ciascuna Parte può sottoporre ad arbitrato la questione della proporzionalità di tali misure di compensazione conformemente all'appendice 1.
3. Il tribunale arbitrale decide entro i termini stabiliti all'articolo III.8, paragrafo 4, dell'appendice 1.

4. Le misure di compensazione non hanno effetto retroattivo. In particolare, lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi già acquisiti dai singoli e dagli operatori economici prima della presa di effetto delle misure di compensazione.

ARTICOLO 22

Cooperazione tra giurisdizioni

1. Per favorire un'interpretazione omogenea, il Tribunale federale svizzero e la Corte di giustizia dell'Unione europea concordano su un dialogo e sulle sue modalità.
2. La Svizzera ha il diritto di depositare memorie od osservazioni scritte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea se un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea per una pronuncia in via pregiudiziale una questione relativa all'interpretazione del presente Protocollo o di una disposizione di un atto giuridico dell'Unione a cui esso si riferisce.

PARTE IV

ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 23

Riferimenti ai territori

Ogniqualevolta gli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente Protocollo ai sensi dell'articolo 13 del presente Protocollo o che devono essere temporaneamente applicati ai sensi dell'articolo 15 del presente Protocollo contengono riferimenti al territorio dell'"Unione europea", dell'"Unione", del "mercato comune" o del "mercato interno", tali riferimenti si intendono, ai fini del presente Protocollo, come fatti ai territori di cui all'articolo 16 dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli.

ARTICOLO 24

Riferimenti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione

Ogniqualevolta gli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente Protocollo ai sensi dell'articolo 13 o che devono essere temporaneamente applicati ai sensi dell'articolo 15 contengono riferimenti a cittadini degli Stati membri dell'Unione, tali riferimenti si intendono, ai fini del presente Protocollo, come riferimenti a cittadini degli Stati membri dell'Unione e della Svizzera.

ARTICOLO 25

Entrata in vigore e attuazione degli atti giuridici dell'Unione

Le disposizioni degli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente Protocollo relative all'entrata in vigore o all'attuazione dei medesimi non sono pertinenti ai fini del presente Protocollo.

I termini e le date applicabili alla Svizzera per l'entrata in vigore e l'attuazione delle decisioni integranti gli atti giuridici dell'Unione nel presente Protocollo derivano dall'articolo 13, paragrafo 8, e dall'articolo 14, paragrafo 5, del presente Protocollo, nonché dalle disposizioni relative ai regimi transitori.

ARTICOLO 26

Destinatari degli atti giuridici dell'Unione

Le disposizioni degli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente Protocollo ai sensi dell'articolo 13 o che devono essere applicati temporaneamente ai sensi dell'articolo 15 che indicano come destinatari gli Stati membri dell'Unione non sono pertinenti ai fini del presente Protocollo.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27

Segreto professionale

I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nell'ambito del presente Protocollo coperte dal segreto professionale.

ARTICOLO 28

Informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate

1. Nessuna disposizione del presente Protocollo deve essere interpretata come un obbligo per una Parte di rendere disponibili informazioni classificate.
2. Le informazioni o il materiale classificati forniti dalle Parti, o tra di esse scambiati, ai sensi del presente Protocollo sono trattati e protetti conformemente all'Accordo tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, fatto a Bruxelles il 28 aprile 2008, e alle relative disposizioni in materia di sicurezza.

3. Il Comitato misto per la sicurezza alimentare adotta, mediante decisione, le istruzioni di trattamento per garantire la protezione delle informazioni sensibili non classificate scambiate tra le Parti.

ARTICOLO 29

Attuazione

1. Le Parti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Protocollo e si astengono dall'adottare misure che possano recare pregiudizio al raggiungimento dei suoi obiettivi.

2. Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire il raggiungimento del risultato previsto dagli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nel presente Protocollo e si astengono dall'adottare misure che possano recare pregiudizio al raggiungimento dei loro obiettivi.

ARTICOLO 30

Allegati e appendici

Gli allegati e le appendici del presente Protocollo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 31

Campo di applicazione territoriale

Il presente Protocollo si applica al territorio di cui all'articolo 16 dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli.

ARTICOLO 32

Disposizioni transitorie

1. È previsto un periodo di transizione relativo all'applicazione del presente Protocollo che decorre dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo e termina non oltre 24 mesi da tale data. Il periodo di transizione non si applica all'articolo 11.
2. Le disposizioni del presente Protocollo diverse dall'articolo 11 si applicano a decorrere dal primo giorno successivo alla fine del periodo di transizione, ad eccezione dell'allegato I, sezione 2, rubrica C, punti 14 e 15, per i quali le disposizioni del presente Protocollo si applicano a partire dalla sua entrata in vigore.
3. Durante il periodo di transizione, gli allegati 4, 5, 6 e 11 dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli continuano ad applicarsi.

4. La Svizzera può comunicare al Comitato misto per la sicurezza alimentare che desidera concludere il periodo di transizione in data anteriore al termine dei 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo. In questo caso, il Comitato misto per la sicurezza alimentare fissa la data di termine del periodo di transizione e informa di conseguenza il Comitato misto per l'agricoltura istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli.

5. Al termine del periodo di transizione, il Comitato misto per la sicurezza alimentare aggiorna la data di integrazione di cui all'allegato I, sezione 2, primo paragrafo, nelle voci di ogni atto giuridico pertinente.

ARTICOLO 33

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dalle Parti conformemente alle loro rispettive procedure. Le Parti si notificano reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica relativa ai seguenti strumenti:

a) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;

- b) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- c) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo;
- d) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo;
- e) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- f) Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- g) Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- h) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- i) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
- j) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;

- k) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- l) (Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea;
- m) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione;
- n) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sui termini e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione per il programma spaziale.

ARTICOLO 34

Modifiche e denuncia

1. Il presente Protocollo può essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo tra le Parti.
2. Il presente Protocollo può essere denunciato in qualsiasi momento mediante notifica scritta all'altra Parte.
3. Il presente Protocollo cessa di applicarsi sei mesi dopo il ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2.

4. Qualora il presente Protocollo sia denunciato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'Accordo sul commercio di prodotti agricoli cessa di essere in vigore alla data di cui al paragrafo 3 del presente articolo. In tal caso, si applica l'articolo 17, paragrafo 4, dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli.

5. In caso di denuncia dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, dello stesso, il presente Protocollo cessa di essere in vigore alla data di cui all'articolo 17, paragrafo 4, dell'Accordo.

6. Nel caso in cui il presente Protocollo cessi di essere in vigore, i diritti e gli obblighi che i singoli e gli operatori economici hanno già acquisito in virtù di esso prima della data di cessazione del presente Protocollo sono mantenuti. Le Parti stabiliscono di comune accordo le azioni da intraprendere in relazione ai diritti in corso di acquisizione.

Il presente Protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a ..., addì ...

Per l'Unione europea

Per la Confederazione Svizzera

ATTI GIURIDICI NELLO SPAZIO COMUNE DI SICUREZZA ALIMENTARE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Gli atti giuridici integrati nel presente Protocollo ai sensi dell'articolo 13 o che devono essere temporaneamente applicati ai sensi dell'articolo 15 si applicano, fatte salve le eccezioni elencate nell'articolo 7, e si intendono come segue:

Se non disposto diversamente in adattamenti di natura tecnica,

- a) i diritti e gli obblighi previsti, in tali atti, per gli Stati membri dell'Unione si intendono validi anche per la Svizzera;
- b) qualsiasi altro riferimento agli Stati membri in tali atti si intende come comprendente un riferimento alla Svizzera;
- c) i riferimenti, contenuti nei suddetti atti, a persone fisiche o giuridiche rispettivamente residenti o con sede negli Stati membri dell'Unione valgono anche per persone fisiche o giuridiche rispettivamente residenti o con sede in Svizzera.

Il primo e secondo comma della presente sezione si applica nel pieno rispetto delle disposizioni istituzionali stabilite nel presente Protocollo, parte III.

Per tener conto della natura particolare dello spazio comune di sicurezza alimentare e ai fini dell'articolo 18, paragrafo 4, ultima frase, la Commissione dispone, per quanto riguarda la Svizzera, delle competenze che le sono attribuite in quegli atti, se non disposto diversamente in adeguamenti tecnici. Ogni qualvolta la Commissione esercita tali competenze, essa deve collaborare con le autorità Svizzere competenti conformemente alla prassi relativa alla legislazione applicabile.

SEZIONE 2

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI

Gli atti giuridici elencati nella presente sezione, compresi gli atti giuridici adottati sulla loro base e integrati nel presente Protocollo mediante decisioni del Comitato misto per la sicurezza alimentare conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, si applicano fino alla data di integrazione indicata nella voce di ciascun atto giuridico elencato nella presente sezione.

Tale data è stabilita dalla rispettiva decisione del Comitato misto per la sicurezza alimentare.

Ai fini del presente Protocollo, le disposizioni degli atti giuridici in questa sezione si applicano con le modifiche seguenti:

I riferimenti agli obblighi degli Stati membri derivanti dal regolamento (UE) 2016/679 o dalla direttiva 2002/58/CE si intendono, per quanto riguarda la Svizzera, come un riferimento alla legislazione nazionale in materia.

A. Controlli ufficiali e importazione

1. 32017 R 0625: regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

- 1.1. 32021 R 1756: regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021 (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 27),
- 1.2. 32024 R 3115: regolamento (UE) 2024/3115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024 (GU L, 2024/3115, 16.12.2024),

e inclusi gli atti giuridici adottati sulla base di questo regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

Per gli scopi del presente Protocollo, le disposizioni del regolamento si applicano con le seguenti modifiche:

- a) i riferimenti ai regimi doganali si intendono come riferimenti alla legislazione svizzera in materia;
- b) all'allegato I sono aggiunti i termini seguenti: "31. Il territorio della Svizzera".

B. Materiale riproduttivo vegetale

- 2. 31966 L 0401: direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298),

come modificata dai seguenti atti giuridici:

- 2.1. 31969 L 0063: direttiva 69/63/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1969 (GU L 48 del 26.2.1969, pag. 8),
- 2.2. 31971 L 0162: direttiva 71/162/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU L 87 del 17.4.1971, pag. 24),
- 2.3. 31972 L 0274: direttiva 72/274/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972 (GU L 171 del 29.7.1972, pag. 37),
- 2.4. 31972 L 0418: direttiva 72/418/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1972 (GU L 287 del 26.12.1972, pag. 22),

- 2.5. 31973 L 0438: direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973
(GU L 356 del 27.12.1973, pag. 79),
- 2.6. 31975 L 0444: direttiva 75/444/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975
(GU L 196 del 26.7.1975, pag. 6),
- 2.7. 31978 L 0055: direttiva 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977
(GU L 16 del 20.1.1978, pag. 23),
- 2.8.) 31978 L 0692: direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU L 236 del
26.8.1978, pag. 13),
- 2.9. 31978 L 1020: direttiva 78/1020/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1978
(GU L 350 del 14.12.1978, pag. 27),
- 2.10. 31979 L 0692: direttiva 79/692/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979
(GU L 205 del 13.8.1979, pag. 1),
- 2.11. 31986 L 0155: direttiva 86/155/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1986
(GU L 118 del 7.5.1986, pag. 23),
- 2.12. 31988 L 0332: direttiva 88/332/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988
(GU L 151 del 17.6.1988, pag. 82),
- 2.13. 31988 L 0380: direttiva 88/380/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988
(GU L 187 del 16.7.1988, pag. 31),

- 2.14. 31996 L 0072: direttiva 96/72/CE del Consiglio, del 18 novembre 1996
(GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10),
- 2.15. 31998 L 0095: direttiva 98/95/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998
(GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 1),
- 2.16. 31998 L 0096: direttiva 98/96/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998
(GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27),
- 2.17. 32001 L 0064: direttiva 2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001
(GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60),
- 2.18. 32003 L 0061: direttiva 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003
(GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23),
- 2.19. 32004 L 0117: direttiva 2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004
(GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale direttiva che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

3. 31966 L 0402: direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309),

come modificata dai seguenti atti giuridici:

- 3.1. 31969 L 0060: direttiva 69/60/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1969 (GU L 48 del 26.2.1969, pag. 1),
- 3.2. 31971 L 0162: direttiva 71/162/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU L 87 del 17.4.1971, pag. 24),
- 3.3. 31972 L 0274: direttiva 72/274/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972 (GU L 171 del 29.7.1972, pag. 37),
- 3.4. 31972 L 0418: direttiva 72/418/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1972 (GU L 287 del 26.12.1972, pag. 22),
- 3.5. 31973 L 0438: direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 (GU L 356 del 27.12.1973, pag. 79),
- 3.6. 31975 L 0444: direttiva 75/444/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975 (GU L 196 del 26.7.1975, pag. 6),
- 3.7. 31978 L 0055: direttiva 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU L 16 del 20.1.1978, pag. 23),
- 3.8. 31978 L 0692: direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU L 236 del 26.8.1978, pag. 13),

- 3.9. 31978 L 1020: direttiva 78/1020/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1978 (GU L 350 del 14.12.1978, pag. 27),
- 3.10. 31979 L 0692: direttiva 79/692/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU L 205 del 13.8.1979, pag. 1),
- 3.11. 31986 L 0155: direttiva 86/155/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1986 (GU L 118 del 7.5.1986, pag. 23),
- 3.12. 31988 L 0332: direttiva 88/332/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU L 151 del 17.6.1988, pag. 82),
- 3.13. 31988 L 0380: direttiva 88/380/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 31),
- 3.14. 31996 L 0072: direttiva 96/72/CE del Consiglio, del 18 novembre 1996 (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10),
- 3.15. 31998 L 0095: direttiva 98/95/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998 (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 1),
- 3.16. 31998 L 0096: direttiva 98/96/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998 (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27),
- 3.17. 32001 L 0064: direttiva 2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001 (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60),

3.18. 32003 L 0061: direttiva 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003
(GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23),

3.19. 32004 L 0117: direttiva 2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004
(GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale direttiva che sono stati integrati fino al
31 dicembre 2024.

4. 31968 L 0193: direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite
(GU 93 del 17.4.1968, pag. 15),

come modificata dai seguenti atti giuridici:

4.1. 31971 L 0140: direttiva 71/140/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1971
(GU L 71 del 25.3.1971, pag. 16),

4.2. 31974 L 0648: direttiva 74/648/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974
(GU L 352 del 28.12.1974, pag. 43),

4.3. 31978 L 0055: direttiva 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977
(GU L 16 del 20.1.1978, pag. 23),

4.4. 31978 L 0692: direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25
luglio 1978 (GU L 236 del 26.8.1978, pag. 13),

- 4.5. 31986 L 0155: direttiva 86/155/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1986 (GU L 118 del 7.5.1986, pag. 23),
- 4.6. 31988 L 0332: direttiva 88/332/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU L 151 del 17.6.1988, pag. 82),
- 4.7. 32002 L 0011: direttiva 2002/11/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2002 (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 20),
- 4.8. 32003 L 0061: direttiva 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23),
- 4.9. 32003 R 1829: regolamento (CE) n. 1829/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale direttiva che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

- 5. 31998 L 0056: direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16),

come modificata dai seguenti atti giuridici:

- 5.1. 32003 R 0806: regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1),

5.2. 32003 L 0061: direttiva 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003
(GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale direttiva che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

6. 31999 L 0105: direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17), compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale direttiva che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

7. 32002 L 0053: direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1),

come modificata dai seguenti atti giuridici:

7.1. 32003 R 1829: regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale direttiva che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

8. 32002 L 0054: direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12),

come modificata dai seguenti atti giuridici:

8.1. 32003 L 0061: direttiva 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003
(GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23),

8.2. 32004 L 0117: direttiva 2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004
(GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale direttiva che sono stati integrati fino al
31 dicembre 2024.

9. 32002 L 0055: direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla
commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33),

come modificata dai seguenti atti giuridici:

9.1. 32003 L 0061: direttiva 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003
(GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23),

9.2. 32003 R 1829: regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 settembre 2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1),

9.3. 32004 L 0117: direttiva 2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004
(GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale direttiva che sono stati integrati fino al
31 dicembre 2024.

10. 32002 L 0056: direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60),

come modificata dai seguenti atti giuridici:

- 10.1. 32003 L 0061: direttiva 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003
(GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale direttiva che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

11. 32002 L 0057: direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74),

come modificata dai seguenti atti giuridici:

- 11.1. 32002 L 0068: direttiva 2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002
(GU L 195 del 24.7.2002, pag. 32),

- 11.2. 32003 L 0061: direttiva 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003
(GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23),

- 11.3. 32004 L 0117: direttiva 2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004
(GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale direttiva che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

12. 32008 L 0072: direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28), compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale direttiva che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.
13. 32008 L 0090: direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8), compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale direttiva che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

C. Prodotti fitosanitari

14. 32009 R 1107: regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

- 14.1. 32013 R 0518: regolamento (UE) n. 518/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 72),
- 14.2. 32017 R 0625: regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1),
- 14.3. 32019 R 1009: regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1),

14.4 32019 R 1381: regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

Per gli scopi del presente Protocollo, le disposizioni del regolamento si applicano con le seguenti modifiche:

Nell'allegato I, la Svizzera fa parte della Zona B – Centro.

15. 32009 L 0128: direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71),

come modificata dai seguenti atti giuridici:

15.1 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale direttiva che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

D. Salute dei vegetali

16 32016 R 2031: regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

16.1. 32017 R 0625: regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1),

16.2. 32024 R 3115: regolamento (UE) 2024/3115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024 (GU L, 2024/3115, 16.12.2024),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

Per gli scopi del presente Protocollo, le disposizioni del regolamento si applicano con le seguenti modifiche:

- a) nell'articolo 45, paragrafo 1, nel materiale informativo l'immagine della bandiera o dello stemma della Svizzera può essere aggiunta alla bandiera dell'Unione o sostituirla;

- b) nell'allegato VII, l'immagine dello stemma della Svizzera può sostituire la bandiera dell'Unione sul passaporto delle piante;
- c) nell'allegato VIII, l'immagine dello stemma della Svizzera può sostituire la bandiera dell'Unione sui certificati fitosanitari, sul certificato fitosanitario per la riesportazione e sul certificato fitosanitario di pre-esportazione. I certificati saranno emessi a nome della Svizzera e, dove necessario, la dicitura "UE" sarà sostituita da "CH";
- d) i riferimenti al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si intendono, per quanto riguarda la Svizzera, come riferimenti alla legislazione nazionale in materia.

E. Alimenti per animali

17. 32002 L 0032: direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali - Dichiarazione del Consiglio (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10),

come modificata dai seguenti atti giuridici:

- 17.1. 32009 R 0219: regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009 (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109),

- 17.2. 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale direttiva che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

18. 32003 R 1831: regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

18.1. 32009 R 0596: regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14),

18.2. 32009 R 0767: regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1),

18.3. 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241),

18.4) 32019 R 1381: regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

19. 32005 R 0183: regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

19.1. 32009 R 0219: regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009 (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109),

19.2. 32019 R 0004: regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 1),

19.3. 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

20. 32009 R 0767: regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1), compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

Per gli scopi del presente Protocollo, le disposizioni del regolamento si applicano con le seguenti modifiche:

la Svizzera può continuare ad applicare le disposizioni del diritto svizzero che prevedono restrizioni sull'uso di materie prime per alimenti per animali derivate da varietà di *Cannabis* sp. per gli animali destinati alla produzione di derrate alimentari, oltre a quelle previste dall'allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009.

F. Allevamento di animali - Zootecnia

21. 31990 L 0428: direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60),

come modificata dai seguenti atti giuridici:

- 21.1) 32008 L 0073: direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008 (GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale direttiva che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

22. 32016 R 1012: regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale ("regolamento sulla riproduzione degli animali") (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66), compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

G. Salute degli animali, controllo delle zoonosi

23. 32016 R 0429: regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

- 23.1. 32017 R 0625: regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

Per gli scopi del presente Protocollo, le disposizioni del regolamento si applicano con le seguenti modifiche:

nell'articolo 49, paragrafo 1, la Svizzera si impegna a sostenere i costi per il trasporto e la sostituzione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici consegnati in Svizzera sulla base di questa disposizione.

24. 32013 R 0576: regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1), compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

25. 32001 R 0999: regolamento n. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

25.1. 32003 R 1128: regolamento (CE) n. 1128/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003 (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 1),

25.2. 32005 R 0932: regolamento (CE) n. 932/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2005 (GU L 163 del 23.6.2005, pag. 1),

25.3. 32006 R 1923: regolamento (CE) n. 1923/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1),

25.4. 32009 R 0220: regolamento (CE) n. 220/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009 (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 155),

25.5. 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1),

25.6. 32017 R 0625: regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

26. 32003 R 2160: regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

26.1. 32009 R 0596: regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14),

26.2. 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1),

26.3. 32016 R 0429: regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

27. 32003 L 0099: direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31),

come modificata dai seguenti atti giuridici:

27.1. 32006 L 0104: direttiva 2006/104/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352),

27.2. 32009 R 0219: regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009 (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109),

27.3. 32013 L 0020: direttiva 2013/20/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale direttiva che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

H. Derrate alimentari – aspetti generali

28. 32002 R 0178: regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

28.1. 32003 R 1642: regolamento (CE) n. 1642/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4),

28.2. 32009 R 0596: regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14),

28.3. 32017 R 0745: regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1),

28.4. 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241),

28.5. 32019 R 1381: regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

Per gli scopi del presente Protocollo, le disposizioni del regolamento si applicano con le seguenti modifiche:

- a) la Svizzera partecipa ai lavori dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito denominata l'"Autorità");
- b) la Svizzera versa un contributo finanziario alle attività di cui alla lettera a) in conformità all'articolo 9 e all'allegato II del presente Protocollo;
- c) la Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e al foro consultivo dell'Autorità e, al loro interno, ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'Unione, ad eccezione del diritto di voto;
- d) gli esperti svizzeri, una volta selezionati e nominati, partecipano pienamente ai comitati scientifici e ai gruppi di esperti scientifici e, al loro interno, hanno gli stessi diritti e obblighi di tutti gli altri esperti che vi partecipano, conformemente al quadro legislativo applicabile;

- e) la Svizzera può nominare organizzazioni competenti che operano in settori coperti dal mandato dell'Autorità e che possano fornire supporto a quest'ultima;
- f) in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea¹, l'Autorità può, se lo decide, assumere a contratto cittadini svizzeri che godono pienamente dei loro diritti civili e politici. L'Autorità può accettare il distacco di esperti da parte della Svizzera;
- g) la Svizzera concede all'Autorità e al suo personale, nel quadro delle funzioni ufficiali ricoperte da quest'ultimo per conto dell'Autorità, i privilegi e le immunità di cui all'appendice 2 basati sugli articoli da 1 a 6, da 10 a 15 e 17 e 18 del Protocollo (n. 7). I riferimenti ai corrispondenti articoli di tale Protocollo sono indicati tra parentesi a titolo informativo;
- h) La Svizzera partecipa pienamente alle reti gestite dall'Autorità e, al loro interno, ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'Unione.

I. Derrate alimentari – Igiene

- 29. 31989 L 0108: direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 34),

¹ Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385), incluse tutte le modifiche successive.

come modificata dai seguenti atti giuridici:

29.1. 32003 R 1882: regolamento (CE) n. 1882/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1),

29.2. 32006 L 0107: direttiva 2006/107/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 411),

29.3. 32008 R 1137: regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1),

29.4. 32013 L 0020: direttiva 2013/20/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale direttiva che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

30. 32004 R 0852: regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

30.1. 32009 R 0219: regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009 (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

31. 32004 R 0853: regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

31.1. 32009 R 0219: regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009 (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109),

31.2. 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1),

31.3. 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241),

31.4. 32021 R 1756: regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021 (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 27),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

J. Derrate alimentari – Ingredienti, tracce e norme di commercializzazione

32. 32002 L 0046: direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51),

come modificata dai seguenti atti giuridici:

32.1. 32008 R 1137: regolamento (CE) n. 1137/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale direttiva che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

33. 32003 R 2065: regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

33.1. 32009 R 0596: regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14),

33.2. 32019 R 1243: regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241),

33.3. 32019 R 1381: regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

34. 32006 R 1925: regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

- 34.1. 32008 R 0108: regolamento (CE) n. 108/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 11),

- 34.2. 32011 R 1169: regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

35. 32008 R 1331: regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

- 35.1. 32019 R 1381: regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

36. 32008 R 1332: regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7), compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.
37. 32008 R 1333: regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16), compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.
38. 32008 R 1334: regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34),
- come modificato dai seguenti atti giuridici:
- 38.1. 32011 R 1169: regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18),
- 38.2. 32014 R 0251: regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14),
- compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

39. 32013 R 0609: regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35), compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.
40. 32015 L 2203: direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 1), compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale direttiva che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.
41. 32015 R 2283: regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1),
- come modificato dai seguenti atti giuridici:
- 41.1. 32019 R 1381: regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

K. Derrate alimentari – Residui di pesticidi, di medicinali veterinari e di contaminanti

42. 31993 R 0315: regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

- 42.1. 32003 R 1882: regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1),

- 42.2. 32009 R 0596: regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

43. 32005 R 0396: regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

- 43.1. 32008 R 0299: regolamento (CE) n. 299/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 67),

43.2. 32017 R 0625: regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

44. 32009 R 0470: regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11), compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

Per gli scopi del presente Protocollo, le disposizioni del regolamento si applicano con le seguenti modifiche:

- a) Gli articoli 3, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 25 e 27 non si applicano alla Svizzera per gli scopi del presente Protocollo;
- b) La Svizzera non partecipa al comitato permanente per i medicinali veterinari né ai gruppi di esperti sui medicinali veterinari.

La Svizzera non partecipa all'elaborazione di proposte e progetti concernenti la definizione di limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, né gli esperti svizzeri sono consultati al riguardo, se tali limiti sono stabiliti nel contesto di procedure relative a medicinali veterinari.

L. Materiali destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari

45. 32004 R 1935: regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

45.1. 32009 R 0596: regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14),

45.2. 32019 R 1381: regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

46. 31984 L 0500: direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (GU L 277 del 20.10.1984, pag. 12), compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale direttiva che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

M. Derrate alimentari - Etichettatura, presentazione e pubblicità delle derrate alimentari e indicazioni nutrizionali o sulla salute

47. 32000 R 1760: regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

47.1. 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1),

47.2. 32014 R 0653: regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 33),

47.3. 32016 R 0429: regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

48. 32006 R 1924: regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

48.1. 32008 R 0107: regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 8),

48.2. 32008 R 0109: regolamento (CE) n. 109/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 14),

48.3. 32011 R 1169: regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

49. 32011 R 1169: regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

49.1. 32015 R 2283: regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

Per gli scopi del presente Protocollo, le disposizioni del regolamento sono modificate come segue:

- a) la Svizzera può continuare ad applicare le disposizioni del diritto svizzero che impongono l'obbligo di etichettatura in riferimento al paese d'origine o al luogo di provenienza e in base alle quali, per i prodotti originari dell'Unione:
 - i) è accettata l'indicazione "UE" come paese di produzione; e
 - ii) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare soddisfano il requisito dell'indicazione obbligatoria del paese di produzione;
- b) la Svizzera può continuare ad applicare le disposizioni della sua legislazione che prevedono l'obbligo di etichettatura delle tracce involontarie di allergeni nelle derrate alimentari.

50. 32011 L 0091: direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 334 del 16.12.2011, pag. 1).

N. Derrate alimentari - Altro

51. 31999 L 0002: direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16),

come modificata dai seguenti atti giuridici:

51.1. 32003 R 1882: regolamento (CE) n. 1882/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1),

51.2. 32008 R 1137: regolamento (CE) n. 1137/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale direttiva che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

52. 31999 L 0003: direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).

53. 32009 L 0032: direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3), compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale direttiva che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

54. 32009 L 0054: direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45), compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale direttiva che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

55. 32016 R 0052: regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2), compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

O. Organismi geneticamente modificati

La soglia di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto i), del presente Protocollo è stabilita dall'articolo 12, paragrafo 2, e dall'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

Gli alimenti per animali prodotti a partire da organismi geneticamente modificati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente Protocollo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

P. Benessere degli animali

56. 32005 R 0001: regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

56.1. 32017 R 0625: regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

Per gli scopi del presente Protocollo, le disposizioni del regolamento si applicano con le seguenti modifiche:

all'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:

"La Svizzera può continuare ad applicare le disposizioni del suo diritto in materia di trasporto di animali nel suo territorio, compreso il transito ai fini di macellazione di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli e pollame, fermo restando che tale transito è consentito solo per ferrovia o per via aerea in Svizzera."

57. 32009 R 1099: regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

- 57.1. 32017 R 0625: regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

Q. Sottoprodotti di origine animale

58. 32009 R 1069: regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1),

come modificato dai seguenti atti giuridici:

58.1. 32010 L 0063: direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33),

58.2. 32013 R 1385: regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 86),

58.3. 32017 R 0625: regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1),

58.4) 32019 R 1009: regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1),

compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tale regolamento che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

R. Prodotti sanitari e fitosanitari – Altro

59. 31996 L 0022: direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3),

come modificata dai seguenti atti giuridici:

59.1. 32003 L 0074: direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 17),

59.2. 32008 L 0097: direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 (GU L 318 del 28.11.2008, pag. 9).

Per gli scopi del presente Protocollo, le disposizioni della direttiva si applicano con le seguenti modifiche:

l'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), non si applica alla Svizzera o in Svizzera.

S. Resistenza antimicrobica

60. 32019 R 000: articolo 107 (ad eccezione del paragrafo 6) e articolo 118 del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43), in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 5, dello stesso, compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tali disposizioni che sono stati integrati fino al 31 dicembre 2024.

Ai fini del presente protocollo, l'articolo 107, paragrafo 5, si applica con le seguenti modifiche:

- a) i medicinali contenenti gli antimicrobici o i gruppi di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione (GU L 191 del 20.7.2022, pag. 58), non possono essere impiegati sugli animali;
- b) gli atti giuridici adottati sulla base dell'articolo 107, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/6 non si intendono inclusi nel riferimento all'articolo 107 di tale regolamento;
- c) La Svizzera e gli esperti della Svizzera non partecipano al comitato permanente per i medicinali veterinari né ai gruppi di esperti sui medicinali veterinari. La Svizzera non partecipa all'elaborazione di proposte e progetti concernenti la fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di medicinali veterinari, né gli esperti svizzeri sono consultati al riguardo.

61. 32019 R 0004: articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 1).
-

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9
DEL PROTOCOLLO CHE ISTITUISCE UNO SPAZIO COMUNE DI SICUREZZA
ALIMENTARE

ARTICOLO 1

Elenco delle attività delle agenzie, dei sistemi di informazione e delle altre attività dell'Unione per le quali la Svizzera versa un contributo finanziario

La Svizzera versa un contributo finanziario a:

a) agenzie:

- Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.¹

¹ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

b) sistemi di informazione:

- portale EUROPHYT (EUROPHYTPORTAL), istituito dalla direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994¹;
- sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF), istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002;
- piattaforma online della Commissione europea per la certificazione sanitaria e fitosanitaria (TRACES), istituita dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio²;
- sistema d'informazione dell'UE sulle malattie animali (ADIS), istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione³.

¹ Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 37).

² Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU UE L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU UE L 412 dell'8.12.2020, pag. 1).

c) altre attività:

nessuna.

ARTICOLO 2

Termini di pagamento

1. I pagamenti dovuti ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo dell'Accordo tra la Commissione europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno spazio comune di sicurezza alimentare (di seguito denominato "Protocollo") sono effettuati conformemente al presente articolo.

2. Al momento della trasmissione della richiesta di fondi per l'esercizio finanziario, la Commissione comunica alla Svizzera le seguenti informazioni:

- a) l'importo del contributo operativo; e
- b) l'importo della quota di partecipazione.

3. La Commissione comunica alla Svizzera quanto prima, e comunque non oltre il 16 aprile di ogni esercizio finanziario, le seguenti informazioni riguardanti la partecipazione di quest'ultima:
- a) gli importi degli stanziamenti d'impegno nel bilancio annuale dell'Unione votato, iscritti nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione per l'esercizio in questione per ogni agenzia dell'Unione, tenendo conto, per ciascuna di esse, di tutti i contributi operativi adeguati secondo quanto specificato nell'articolo 1 del presente allegato, e gli importi degli stanziamenti d'impegno relativi al bilancio dell'Unione votato per l'esercizio in questione per il bilancio pertinente dei sistemi di informazione e di altre attività, che coprono la partecipazione della Svizzera conformemente all'articolo 1 del presente allegato;
 - b) l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 9, paragrafo 7, del Protocollo; e
 - c) per le agenzie, nell'anno N+1, gli importi degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti d'impegno autorizzati nell'anno N sulle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione in relazione al bilancio annuale dell'Unione, iscritti nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione dell'anno N.
4. Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima e al più tardi il 1° settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).
5. Al più tardi il 16 aprile e, se applicabile alle agenzie, ai sistemi di informazione o ad altre attività pertinenti, al più presto il 22 ottobre e al più tardi il 31 ottobre di ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente al contributo di quest'ultima conformemente al presente Protocollo per ogni agenzia, sistema di informazione o altra attività a cui partecipa la Svizzera.

6. Le richieste di fondi di cui al paragrafo 5 sono strutturate in rate come segue:
- a) la prima rata di ciascun anno in relazione alla richiesta di fondi da presentare entro il 16 aprile corrisponde a un importo che può arrivare fino all'equivalente della stima del contributo finanziario annuo previsto per l'agenzia, il sistema di informazione o l'altra attività in questione di cui al paragrafo 4.

La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi 60 giorni dopo la presentazione di quest'ultima;

- b) ove applicabile, la seconda rata dell'anno in relazione alla richiesta di fondi da presentare al più presto il 22 ottobre e al più tardi il 31 ottobre corrisponde alla differenza tra l'importo di cui al paragrafo 4 e l'importo di cui al paragrafo 5, se quest'ultimo è superiore.

La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi il 21 dicembre.

Nel quadro di ogni richiesta di fondi, la Svizzera può effettuare pagamenti distinti per ogni agenzia, sistema di informazione o altra attività.

7. Nel primo anno di attuazione del Protocollo, la Commissione presenta un'unica richiesta di fondi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Protocollo.

La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi 60 giorni dopo la presentazione di quest'ultima.

8. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo finanziario comporta il pagamento, da parte della Svizzera, di interessi di mora sull'importo arretrato calcolati a partire dalla data di scadenza fino al giorno in cui l'importo arretrato è interamente pagato.

Il tasso di interesse per gli importi dovuti non pagati alla data di scadenza corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno del mese in cui cade la data di scadenza, o allo 0 %, a seconda di quale valore è superiore, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

ARTICOLO 3

Adeguamento del contributo finanziario della Svizzera alle agenzie dell'Unione alla luce dell'attuazione

L'adeguamento del contributo finanziario della Svizzera alle agenzie dell'Unione è effettuato nell'anno N+1 quando il contributo operativo iniziale è adeguato, al rialzo o al ribasso, in funzione della differenza tra il contributo operativo iniziale e un contributo adeguato calcolato applicando la chiave di contribuzione dell'anno N all'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti d'impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito delle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione. Ove applicabile, il calcolo della differenza tiene conto, per ogni agenzia, del contributo operativo adeguato in percentuale di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 4

Disposizioni transitorie

Nel caso in cui la data di entrata in vigore del Protocollo non sia il 1° gennaio, si applica il presente articolo in deroga all'articolo 2.

Per il primo anno di attuazione del Protocollo, in relazione al contributo operativo dovuto per l'anno in questione e applicabile alle agenzie, ai sistemi di informazione o ad altre attività pertinenti, come stabilito all'articolo 9 del Protocollo e agli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato, il contributo operativo è ridotto *pro rata temporis*, moltiplicando l'importo del contributo operativo annuo dovuto per il rapporto tra:

- il numero di giorni compresi tra la data di entrata in vigore del Protocollo e il 31 dicembre dell'anno in questione, e
- il numero totale di giorni dell'anno in questione.

TRIBUNALE ARBITRALE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO I.1

Campo di applicazione

Se una delle Parti contraenti (di seguito denominate "Parti") sottopone ad arbitrato una controversia conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, o all'articolo 21, paragrafo 2, del Protocollo dell'Accordo tra la Commissione europea e la Confederazione Svizzera che istituisce uno spazio comune di sicurezza alimentare (di seguito denominato "Protocollo"), si applicano le regole della presente appendice.

ARTICOLO I.2

Cancelleria e servizi di segreteria

L'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato dell'Aia (di seguito denominato "Ufficio internazionale") svolge le funzioni di cancelleria e fornisce i necessari servizi di segreteria.

ARTICOLO I.3

Notifiche e calcolo dei termini

1. Una notifica, ivi compresa una comunicazione o una proposta, può essere trasmessa con ogni mezzo di comunicazione che ne attesti o consenta di attestarne l'avvenuta trasmissione.
2. Una tale notifica può essere inviata con mezzi elettronici soltanto se un indirizzo è stato designato o autorizzato specificamente a tale scopo da una Parte.
3. Una tale notifica alle Parti deve essere indirizzata, per la Svizzera, alla Divisione Europa del Dipartimento federale degli affari esteri e, per l'Unione, al Servizio giuridico della Commissione.

4. Il calcolo di qualsiasi termine fissato dalla presente appendice decorre dal giorno successivo a quello in cui si verifica un evento o un'azione. Se l'ultimo giorno utile per la consegna di un documento corrisponde a un giorno non lavorativo per le istituzioni dell'Unione o per il governo della Svizzera, il termine di consegna del documento è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. I giorni non lavorativi inclusi nel periodo di cui sopra sono inclusi nel calcolo dello stesso.

ARTICOLO I.4

Notifica di arbitrato

1. La Parte che prende l'iniziativa di ricorrere all'arbitrato (di seguito denominata "attore") trasmette all'altra Parte (di seguito denominata "convenuto") e all'Ufficio internazionale una notifica di arbitrato.
2. Il procedimento arbitrale si considera iniziato il giorno successivo alla data in cui il convenuto riceve la notifica di arbitrato.
3. La notifica di arbitrato deve includere le indicazioni seguenti:
 - a) la domanda di sottoporre la controversia ad arbitrato;
 - b) i nomi e i recapiti delle Parti;
 - c) il nome e l'indirizzo dei patrocinatori dell'attore;

- d) la base giuridica del procedimento (articolo 20, paragrafo 2, o articolo 21, paragrafo 2, del Protocollo) e:
- i) nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del Protocollo, la questione all'origine della controversia come inserita ufficialmente, al fine di una sua risoluzione, nell'ordine del giorno del Comitato misto per la sicurezza alimentare conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del Protocollo; e
 - ii) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Protocollo, la decisione del tribunale arbitrale e le eventuali misure di attuazione di cui all'articolo 20, paragrafo 5, del Protocollo nonché le misure di compensazione contestate;
- e) l'indicazione di qualsiasi norma all'origine della controversia o afferente alla medesima;
- f) una breve descrizione della controversia; e
- g) la designazione di un arbitro o, qualora se ne debbano nominare cinque, di due arbitri.
4. Nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del Protocollo, la notifica di arbitrato può anche contenere indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
5. Una controversia relativa all'adeguatezza della notifica di arbitrato non ostacola la costituzione del tribunale arbitrale. La controversia è decisa definitivamente dal tribunale arbitrale.

ARTICOLO I.5

Risposta alla notifica di arbitrato

1. Entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di arbitrato il convenuto trasmette all'attore e all'Ufficio internazionale una risposta contenente le indicazioni seguenti:
 - a) i nomi e i recapiti delle Parti;
 - b) il nome e l'indirizzo dei patrocinatori del convenuto;
 - c) una risposta alle indicazioni contenute nella notifica di arbitrato conformemente all'articolo I.4, paragrafo 3, lettere d), e) e f); e
 - d) la designazione di un arbitro o, qualora se ne debbano nominare cinque, di due arbitri.

2. Nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del Protocollo, la risposta alla notifica di arbitrato può anche contenere una risposta alle indicazioni contenute nella notifica di arbitrato conformemente all'articolo I.4, paragrafo 4, della presente appendice e indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. La risposta mancata, incompleta o tardiva del convenuto alla notifica di arbitrato non ostacola la costituzione del tribunale arbitrale. La controversia è risolta definitivamente dal tribunale arbitrale.

4. Se nella sua risposta alla notifica di arbitrato il convenuto chiede che il tribunale arbitrale sia composto da cinque arbitri, l'attore designa un secondo arbitro entro 30 giorni dal ricevimento di detta risposta.

ARTICOLO I.6

Rappresentanza e assistenza

1. Le Parti sono rappresentate dinanzi al tribunale arbitrale da uno o più patrocinatori. Il patrocinatore può essere assistito da consiglieri o avvocati.

2. Qualsiasi cambiamento relativo ai patrocinatori o ai loro indirizzi deve essere comunicato all'altra Parte, all'Ufficio internazionale e al tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale può in qualsiasi momento, di sua propria iniziativa o su domanda di una Parte, richiedere la prova dei poteri conferiti ai patrocinatori dalle Parti.

CAPO II

COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

ARTICOLO II.1

Numero degli arbitri

Il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri. Se l'attore nella sua notifica di arbitrato o il convenuto nella sua risposta alla notifica di arbitrato lo richiede, il tribunale arbitrale è composto da cinque arbitri.

ARTICOLO II.2

Nomina degli arbitri

1. Se devono essere nominati tre arbitri, ciascuna Parte ne designa uno. I due arbitri così nominati scelgono il terzo arbitro, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale arbitrale.
2. Se devono essere nominati cinque arbitri, ciascuna Parte ne designa due. I quattro arbitri così nominati scelgono il quinto arbitro, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale arbitrale.

3. Se, entro 30 giorni dalla designazione dell'ultimo arbitro scelto dalle Parti, gli arbitri nominati non si sono ancora accordati sulla scelta dell'arbitro presidente del tribunale arbitrale, questi è nominato dal Segretario generale della Corte permanente di arbitrato.

4. A supporto della scelta degli arbitri per il tribunale arbitrale è redatto e, quando necessario, aggiornato un elenco indicativo di persone in possesso delle qualifiche di cui al paragrafo 6; tale elenco è comune a tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa come pure all'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità (di seguito denominato "Accordo sulla sanità"), all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (di seguito denominato "Accordo agricolo") e all'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea (di seguito denominato "Accordo sul contributo"). Il Comitato misto per la sicurezza alimentare adotta e aggiorna l'elenco mediante una decisione ai fini del Protocollo.

5. Se una Parte omette di designare un arbitro, il Segretario generale della Corte permanente di arbitrato nomina l'arbitro dall'elenco di cui al paragrafo 4. In mancanza di questo elenco, l'arbitro è nominato per sorteggio dal Segretario generale della Corte permanente di arbitrato tra le persone proposte formalmente da una o dall'altra Parte oppure da entrambe le Parti per gli scopi di cui al paragrafo 4.

6. Le persone chiamate a comporre il tribunale arbitrale sono personalità altamente qualificate, aventi o meno legami con le Parti, di accertata indipendenza, esenti da conflitti di interessi e di ampia esperienza. In particolare hanno una comprovata competenza in ambito giuridico e nelle materie oggetto del presente Protocollo; non accettano istruzioni da alcuna delle Parti; esercitano le loro funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o Governo per quanto riguarda le questioni connesse alla controversia. L'arbitro presidente ha inoltre esperienza nelle procedure di composizione delle controversie.

ARTICOLO II.3

Dichiarazioni degli arbitri

1. La persona interpellata per essere nominata arbitro segnala qualsiasi circostanza tale da sollevare legittimi dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza. A partire dal momento della sua nomina e per l'intera durata del procedimento arbitrale, l'arbitro segnala senza indugio, se non l'ha già fatto, tali circostanze alle Parti e agli altri arbitri.
2. Gli arbitri possono essere ricusati se sussistono circostanze tali da sollevare legittimi dubbi sulla loro imparzialità o indipendenza.
3. Una Parte può chiedere la ricusazione dell'arbitro da essa stessa nominato unicamente per motivi di cui sia venuta a conoscenza dopo la nomina.

4. Se un arbitro omette di adempiere alle proprie funzioni o si trova nell'impossibilità *de jure* o *de facto* di esercitarle, si applica la procedura di riconsiderazione degli arbitri di cui all'articolo II.4.

ARTICOLO II.4

Riconsiderazione degli arbitri

1. La Parte che desidera riconsiderare un arbitro presenta una domanda di riconsiderazione entro 30 giorni dalla data in cui le è stata notificata la nomina dell'arbitro in questione o entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza delle circostanze di cui all'articolo II.3.
2. La domanda di riconsiderazione è comunicata all'altra Parte, all'arbitro riconsiderato, agli altri arbitri e all'Ufficio internazionale. Nella domanda sono esposti i motivi della domanda di riconsiderazione.
3. Se è stata presentata domanda di riconsiderazione, l'altra Parte può accettarla. L'arbitro in questione può anche rinunciare all'incarico. Né l'accettazione dell'altra Parte né la rinuncia all'incarico implicano il riconoscimento dei motivi della domanda di riconsiderazione.
4. Se, entro 15 giorni dalla data di notifica, la domanda di riconsiderazione non è accettata dall'altra Parte o se l'arbitro in questione non rinuncia all'incarico, la Parte riconsiderante può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di pronunciarsi in merito alla riconsiderazione.
5. Salvo qualora le Parti convengano diversamente, la decisione di cui al paragrafo 4 indica i motivi della decisione.

ARTICOLO II.5

Sostituzione di un arbitro

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, se si rende necessario sostituire un arbitro durante il procedimento arbitrale, il sostituto è nominato o scelto conformemente alla procedura di cui all'articolo II.2 applicabile alla nomina o alla scelta dell'arbitro che deve essere sostituito. La procedura è applicata anche se una delle Parti non aveva esercitato il proprio diritto di nominare o di partecipare alla nomina dell'arbitro che deve essere sostituito.
2. In caso di sostituzione di un arbitro, il procedimento riprende dal punto in cui l'arbitro sostituito ha cessato di esercitare le proprie funzioni, salvo qualora il tribunale arbitrale decida diversamente.

ARTICOLO II.6

Esonero di responsabilità

Salvo in casi di condotta dolosa o di grave negligenza le Parti rinunciano, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, a qualsiasi azione contro gli arbitri per un atto o un'omissione in relazione con l'arbitrato.

CAPO III

PROCEDIMENTO ARBITRALE

ARTICOLO III.1

Disposizioni generali

1. La data di costituzione del tribunale arbitrale è quella in cui l'ultimo arbitro accetta la nomina.
2. Il tribunale arbitrale garantisce che le Parti siano trattate con imparzialità e che, nel momento opportuno del procedimento, ciascuna abbia un'adeguata possibilità di far valere i propri diritti e di presentare il proprio caso. Il tribunale arbitrale conduce il procedimento in modo tale da evitare le spese inutili e i ritardi e da garantire la composizione della controversia tra le Parti.
3. È , è tenuta un'udienza salvo qualora diversamente disposto dal tribunale arbitrale, una volta sentite le Parti.
4. Ogni comunicazione indirizzata da una Parte al tribunale arbitrale deve passare per l'Ufficio internazionale e deve essere contemporaneamente trasmessa all'altra Parte. L'Ufficio internazionale invia una copia della comunicazione a ognuno degli arbitri.

ARTICOLO III.2

Sede dell'arbitrato

Sede dell'arbitrato è L'Aia. Se così imposto da circostanze eccezionali, il tribunale arbitrale può riunirsi in qualsiasi altro luogo reputi opportuno ai fini delle sue deliberazioni.

ARTICOLO III.3

Lingua

1. Le lingue del procedimento sono il francese e l'inglese.
2. Il tribunale arbitrale può ordinare che tutti i documenti allegati alla domanda dell'attore o alla risposta del convenuto e tutti gli eventuali documenti complementari prodotti nel corso del procedimento, e consegnati nella loro lingua originale, siano accompagnati da una traduzione in una delle lingue del procedimento.

ARTICOLO III.4

Domanda dell'attore

1. L'attore trasmette per iscritto la domanda al convenuto e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale entro il termine stabilito dal tribunale arbitrale. L'attore può decidere di considerare come domanda la sua notifica di arbitrato di cui all'articolo I.4 purché quest'ultima soddisfi anche le condizioni enunciate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. La domanda dell'attore deve contenere le indicazioni seguenti:

a) le indicazioni di cui all'articolo I.4, paragrafo 3, lettere da b) a f);

b) l'enunciazione dei fatti su cui si basa la domanda; e

c) gli argomenti di diritto addotti a sostegno della domanda.

3. La domanda è, nella misura del possibile, corredata di tutti i documenti e ogni altro elemento di prova addotti dall'attore, oppure vi fa riferimento. Nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del Protocollo, la domanda dell'attore deve contenere anche, nella misura del possibile, indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

ARTICOLO III.5

Risposta del convenuto

1. Il convenuto trasmette per iscritto la risposta all'attore e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale entro il termine stabilito dal tribunale arbitrale. Il convenuto può decidere di considerare come risposta la sua risposta alla notifica di arbitrato di cui all'articolo I.5 purché quest'ultima risposta soddisfi anche le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo.

2. La risposta del convenuto replica agli estremi della domanda dell'attore di cui all'articolo III.4, paragrafo 2, lettere a), b) e c) della presente appendice. La risposta, nella misura del possibile, è corredata di tutti i documenti e ogni altro elemento di prova addotti dal convenuto, oppure vi fa riferimento. Nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del Protocollo, la risposta del convenuto deve contenere anche, nella misura del possibile, indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. Nella risposta, oppure in una fase successiva del procedimento arbitrale se il tribunale arbitrale decide che un ritardo è giustificato dalle circostanze, il convenuto può presentare una domanda riconvenzionale a condizione che il tribunale arbitrale abbia competenza a conoscere della stessa.
4. Alla domanda riconvenzionale si applica l'articolo III.4, paragrafi 2 e 3.

ARTICOLO III.6

Competenza arbitrale

1. Il tribunale arbitrale decide in merito alla propria competenza sulla base dell'articolo 20, paragrafo 2, o dell'articolo 21, paragrafo 2, del Protocollo.
2. Nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del Protocollo, il tribunale arbitrale ha il mandato di esaminare la questione all'origine della controversia come inserita ufficialmente, al fine di una sua risoluzione, nell'ordine del giorno del Comitato misto per la sicurezza alimentare conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del Protocollo.

3. Nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Protocollo, il tribunale arbitrale che ha esaminato la causa principale ha il mandato di esaminare la proporzionalità delle misure di compensazione contestate, anche nel caso in cui tali misure siano state adottate, in tutto o in parte, in un altro accordo bilaterale nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa o nell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli.

4. Un'eccezione di incompetenza del tribunale arbitrale deve essere sollevata al più tardi nella risposta del convenuto oppure, in caso di domanda riconvenzionale, nella replica. Il fatto di aver nominato o concorso a nominare un arbitro non priva la Parte del diritto di sollevare una tale eccezione. L'eccezione in ordine al fatto che la controversia vada oltre i poteri del tribunale arbitrale deve essere sollevata non appena il tribunale arbitrale tratta la materia asseritamente estranea al suo ambito di competenza. In ogni caso, il tribunale arbitrale può ammettere un'eccezione sollevata dopo il termine previsto se reputa che il ritardo sia dovuto a un motivo valido.

5. Il tribunale arbitrale può decidere sull'eccezione di cui al paragrafo 4 sia in via pregiudiziale sia nella sua decisione di merito.

ARTICOLO III.7

Altri documenti

Previa consultazione delle Parti, il tribunale arbitrale decide quali ulteriori documenti, oltre alla domanda dell'attore e alla risposta del convenuto, possano o debbano essere presentati e fissa i termini per la loro produzione.

ARTICOLO III.8

Termini

1. I termini fissati dal tribunale arbitrale per la presentazione dei documenti, comprese la domanda dell'attore e la risposta del convenuto, non devono essere superiori a 90 giorni, qualora non altrimenti concordato dalle Parti.
2. Il tribunale arbitrale emana la sua decisione finale entro 12 mesi dalla data della sua costituzione. In circostanze eccezionali e particolarmente complesse, il tribunale arbitrale può prorogare questo periodo di al massimo altri tre mesi.
3. I termini previsti ai paragrafi 1 e 2 sono dimezzati nei casi seguenti:
 - a) su richiesta dell'attore o del convenuto, se entro 30 giorni da tale richiesta il tribunale arbitrale decide, dopo aver sentito l'altra Parte, che la causa è urgente; o
 - b) se le Parti concordano in tal senso.
4. Nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Protocollo, il tribunale arbitrale emana la sua decisione finale entro sei mesi dalla data di notifica delle misure di compensazione conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del Protocollo.

ARTICOLO III.9

Rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea

1. In applicazione dell'articolo 17 e dell'articolo 20, paragrafo 3, del Protocollo, il tribunale arbitrale si rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Il tribunale arbitrale può rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in qualsiasi fase del procedimento a condizione di essere in grado di definire con sufficiente precisione gli elementi di fatto e di diritto della causa nonché le questioni giuridiche che solleva.

Il procedimento dinanzi al tribunale arbitrale è sospeso sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. Ogni Parte può indirizzare una richiesta motivata al tribunale arbitrale di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il tribunale arbitrale respinge tale richiesta se reputa che non siano soddisfatte le condizioni per un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1. Se respinge la richiesta di una Parte di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il tribunale arbitrale deve motivare la propria decisione nella decisione di merito.

4. Il tribunale arbitrale si rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea tramite una notifica. Questa deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a) una breve descrizione della controversia;
- b) gli atti giuridici dell'Unione e/o le disposizioni del protocollo interessati; e

- c) la nozione di diritto dell'Unione da interpretare conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del Protocollo.

Il tribunale arbitrale notifica alle Parti il rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. La Corte di giustizia dell'Unione europea applica, per analogia, il regolamento di procedura interno applicabile all'esercizio della propria competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dei trattati e degli atti emanati dalle istituzioni, dagli organi, dagli organismi e dalle agenzie dell'Unione.

6. I patrocinatori e gli avvocati autorizzati a rappresentare le Parti dinanzi al tribunale arbitrale ai sensi degli articoli I.4, I.5, III.4 e III.5 sono autorizzati a rappresentare le Parti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

ARTICOLO III.10

Misure provvisorie

1. Nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Protocollo ciascuna Parte può, in qualsiasi fase del procedimento di arbitrato, chiedere misure provvisorie consistenti nella sospensione delle misure di compensazione.
2. Una domanda ai sensi del paragrafo 1 deve precisare l'oggetto della procedura, i motivi dell'urgenza e gli argomenti, di fatto e di diritto, che giustifichino *prima facie* la concessione delle misure provvisorie richieste. La domanda deve contenere tutte le prove e offerte di prova disponibili per giustificare la concessione delle misure provvisorie.

3. La Parte che richiede le misure provvisorie trasmette la domanda in forma scritta all'altra Parte e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale. Il tribunale arbitrale fissa un breve termine entro il quale l'altra Parte può presentare osservazioni in forma scritta o orale.

4. Entro un mese dalla presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 il tribunale arbitrale decide in merito alla sospensione delle misure di compensazione contestate se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il tribunale arbitrale è soddisfatto *prima facie* della sussistenza degli elementi presentati dalla Parte che richiede le misure provvisorie nella sua domanda;
- b) il tribunale arbitrale ritiene che, in attesa della sua decisione finale, la Parte che richiede le misure provvisorie subirebbe un danno grave e irreparabile qualora le misure di compensazione non fossero sospese; e
- c) il danno causato alla Parte che richiede le misure provvisorie dall'immediata applicazione delle misure di compensazione contestate prevale sull'interesse all'effettiva, immediata applicazione di tali misure.

5. La sospensione del procedimento di cui all'articolo III.9, paragrafo 2, secondo comma, non si applica ai procedimenti ai sensi del presente articolo.

6. La decisione adottata dal tribunale arbitrale conformemente al paragrafo 4 ha soltanto un effetto provvisorio e non pregiudica la decisione del tribunale arbitrale nel merito della causa.

7. A meno che la decisione del tribunale arbitrale presa in conformità del paragrafo 4 del presente articolo non fissi una data precedente per la decadenza della sospensione, questa decade quando è emessa la decisione finale ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del Protocollo.

8. Per evitare incertezze, ai fini del presente articolo resta inteso che, nel considerare i rispettivi interessi della Parte che richiede le misure provvisorie e dell'altra Parte, il tribunale arbitrale tiene conto di quelli dei singoli e degli operatori economici delle Parti; tale considerazione non implica tuttavia che a questi sia accordata alcuna legittimazione ad agire dinanzi al tribunale arbitrale.

ARTICOLO III.11

Prove

1. Ciascuna Parte deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della propria domanda d'attore o risposta di convenuto.

2. Su richiesta di una Parte, o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può chiedere alle Parti informazioni rilevanti che considera necessarie e appropriate. Il tribunale arbitrale fissa un termine entro il quale le Parti devono rispondere alla sua richiesta.

3. Su richiesta di una Parte, o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può consultare qualsiasi fonte alla ricerca di qualsiasi informazione che consideri appropriata. Il tribunale arbitrale può anche acquisire il parere di esperti, se lo ritiene opportuno e fatte salve le condizioni concordate dalle Parti, dove applicabile.

4. Le informazioni ottenute dal tribunale arbitrale ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione delle Parti, e le Parti possono formulare osservazioni in merito all'indirizzo del tribunale arbitrale.
5. Dopo aver chiesto il parere dell'altra Parte il tribunale arbitrale adotta le misure adeguate a dirimere tutte le questioni sollevate dalle Parti per quanto riguarda la protezione dei dati personali, il segreto professionale e i legittimi interessi di riservatezza.
6. Il tribunale arbitrale decide in merito alla ricevibilità, alla pertinenza e all'importanza delle prove presentate.

ARTICOLO III.12

Udienze

1. In caso di necessità di udienza il tribunale arbitrale, previa consultazione delle Parti, notifica alle Parti con sufficiente anticipo la data, l'ora e il luogo dell'udienza.
2. Le udienze sono pubbliche, salvo qualora diversamente deciso dal tribunale arbitrale, d'ufficio o su istanza delle Parti, per gravi motivi.
3. Per ogni udienza è redatto un verbale, che è sottoscritto dal presidente del tribunale arbitrale. Soltanto questo verbale fa fede.

4. Il tribunale arbitrale può decidere di tenere le udienze per via telematica, conformemente alla prassi dell'Ufficio internazionale. Le Parti sono informate tempestivamente di tale pratica. In questi casi si applicano il paragrafo 1, *mutatis mutandis*, e il paragrafo 3.

ARTICOLO III.13

Inadempimenti delle Parti

1. Se, entro il termine stabilito dalla presente appendice o dal tribunale arbitrale, senza invocare un legittimo motivo, l'attore non ha presentato la domanda, il tribunale arbitrale ordina la chiusura del procedimento arbitrale, salvo qualora permangano questioni sulle quali potrebbe essere necessario pronunciarsi e se il tribunale arbitrale ritiene opportuna la pronuncia.

Se, entro il termine stabilito dalla presente appendice o dal tribunale arbitrale, senza invocare un legittimo motivo, il convenuto non ha comunicato la risposta alla notifica di arbitrato o alla domanda dell'attore, il tribunale arbitrale ordina la continuazione del procedimento senza considerare l'inadempimento in quanto tale come un'accettazione delle dichiarazioni dell'attore.

Le disposizioni del secondo comma si applicano anche quando l'attore non ha presentato la replica a una domanda riconvenzionale.

2. Se una Parte regolarmente convocata in conformità dell'articolo III.12, paragrafo 1, non si presenta a un'udienza senza invocare un legittimo motivo, il tribunale arbitrale può proseguire l'arbitrato.

3. Se una Parte debitamente invitata dal tribunale arbitrale a esibire prove complementari non le presenta entro i termini fissati senza invocare un legittimo motivo, il tribunale arbitrale può deliberare in base agli elementi di prova di cui dispone.

ARTICOLO III.14

Chiusura del procedimento

1. Una volta accertato che le Parti hanno avuto, in modo ragionevole, la possibilità di presentare i propri argomenti, il tribunale arbitrale può dichiarare concluso il procedimento.
2. Qualora ne ravvisi la necessità per circostanze eccezionali, il tribunale arbitrale, di sua iniziativa o su istanza di una Parte, può decidere la riapertura del procedimento in qualsiasi momento prima della pronuncia della decisione.

CAPO IV

DECISIONE

ARTICOLO IV.1

Decisioni

Il tribunale arbitrale si adopera per prendere le sue decisioni per consenso. Se, tuttavia, si rivela impossibile giungere a una decisione per consenso, la decisione del tribunale arbitrale è resa a maggioranza degli arbitri.

ARTICOLO IV.2

Forma ed effetti della decisione del tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale può adottare decisioni separate su questioni distinte in momenti differenti.
2. Ogni decisione è adottata per iscritto ed è motivata. È definitiva e vincolante per le Parti.
3. La decisione del tribunale arbitrale deve essere firmata dagli arbitri, indicare la data in cui è stata adottata e la sede dell'arbitrato. Una copia della decisione firmata dagli arbitri è comunicata alle Parti dall'Ufficio internazionale.

4. L'Ufficio internazionale rende pubblica la decisione del tribunale arbitrale.

Nel rendere pubblica la decisione del tribunale arbitrale, l'Ufficio internazionale rispetta le norme pertinenti in materia di protezione dei dati personali, segreto professionale e legittimi interessi di riservatezza.

Le norme di cui al secondo comma sono identiche per tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa come pure all'Accordo sulla sanità, all'Accordo agricolo e all'Accordo sul contributo. Il Comitato misto per la sicurezza alimentare adotta e aggiorna tali norme ai fini dell'Accordo mediante una decisione ai fini del Protocollo.

5. Le Parti danno esecuzione immediata a ogni decisione del tribunale arbitrale.

6. Nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del Protocollo, e una volta sentito il parere delle Parti, il tribunale arbitrale stabilisce nella sua decisione di merito, tenendo conto delle procedure interne delle Parti, un termine ragionevole entro cui conformarsi alla sua decisione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del Protocollo.

ARTICOLO IV.3

Diritto applicabile, regole di interpretazione, mediatore

1. Il diritto applicabile è costituito dal Protocollo, dagli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nel Protocollo e da ogni altra norma di diritto internazionale pertinente ai fini dell'applicazione di questi strumenti.

2. Il tribunale arbitrale decide conformemente alle regole di interpretazione di cui all'articolo 17 del Protocollo.
3. Le decisioni precedenti emesse da un organo di composizione delle controversie in ordine alla proporzionalità delle misure di compensazione in virtù di un altro accordo bilaterale tra quelli di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Protocollo sono vincolanti per il tribunale arbitrale.
4. Il tribunale arbitrale non è autorizzato a decidere in qualità di mediatore oppure *ex aequo et bono*.

ARTICOLO IV.4

Soluzione concordata o altri motivi di chiusura del procedimento

1. Le Parti possono in qualsiasi momento accordarsi su una composizione della loro controversia. In tal caso comunicano congiuntamente la soluzione al tribunale arbitrale. Se la soluzione è soggetta ad approvazione in conformità delle procedure interne vigenti di una delle Parti, la notifica deve fare menzione di questa condizione e il procedimento di arbitrato è sospeso. Il procedimento di arbitrato si conclude se una tale approvazione non è richiesta o nel momento in cui è comunicato il completamento della procedura interna.
2. Se nel corso del procedimento l'attore informa per iscritto il tribunale arbitrale che non intende portare avanti il procedimento e se, alla data in cui il tribunale arbitrale riceve la comunicazione, il convenuto non ha ancora compiuto alcun atto di procedura, il tribunale arbitrale emette un'ordinanza ufficiale di chiusura del procedimento. Il tribunale arbitrale decide in merito alle spese, che sono a carico dell'attore se ciò appare giustificato in base alla condotta della Parte.

3. Se, prima dell'adozione della sua decisione, il tribunale arbitrale conclude che il proseguimento del procedimento arbitrale è diventato privo d'oggetto o impossibile per motivi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, esso comunica alle Parti la propria intenzione di emanare un'ordinanza di chiusura del procedimento.

Il primo comma non si applica se permangono questioni sulle quali potrebbe essere necessario pronunciarsi e se il tribunale arbitrale ritiene opportuna la pronuncia.

4. Il tribunale arbitrale invia alle Parti una copia dell'ordinanza di chiusura del procedimento arbitrale oppure della decisione adottata di comune accordo dalle Parti, firmata dagli arbitri. L'articolo IV.2, paragrafi da 2 a 5, si applica alle decisioni arbitrali adottate di comune accordo dalle Parti.

ARTICOLO IV.5

Rettifica della decisione del tribunale arbitrale

1. Entro 30 giorni dalla ricezione della decisione del tribunale arbitrale, ciascuna Parte, previa notifica all'altra Parte e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale, può chiedere al tribunale arbitrale di rettificare nel testo della decisione errori formali o tipografici o di calcolo, o qualsiasi errore od omissione di simile natura. Se ritiene che sia giustificata, il tribunale arbitrale apporta la rettifica entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta non ha effetto sospensivo sul termine di cui all'articolo IV.2, paragrafo 6.

2. Entro 30 giorni dalla comunicazione della sua decisione, il tribunale arbitrale può apportare d'ufficio le rettifiche di cui al paragrafo 1
3. Le rettifiche di cui al paragrafo 1 sono fatte per iscritto e sono parte integrante della decisione. Si applica l'articolo IV.2, paragrafi da 2 a 5.

ARTICOLO IV.6

Onorari degli arbitri

1. Gli onorari di cui all'articolo IV.7 devono essere ragionevolmente commisurati alla complessità della causa, al tempo che gli arbitri vi hanno dedicato e a qualsiasi altra circostanza pertinente.
2. È redatto e, se necessario, aggiornato, un elenco delle indennità giornaliere e orarie massime e minime; tale elenco è comune a tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, come pure all'Accordo sulla sanità, all'Accordo agricolo e all'Accordo sul contributo. Il Comitato misto per la sicurezza alimentare adotta e aggiorna l'elenco ai fini del Protocollo mediante una decisione.

ARTICOLO IV.7

Spese

1. Ciascuna Parte si fa carico delle proprie spese e della metà delle spese del tribunale arbitrale.

2. Il tribunale arbitrale fissa le proprie spese nella decisione di merito. Tali spese comprendono unicamente:

- a) gli onorari degli arbitri, indicati separatamente per ciascun arbitro e fissati dal tribunale arbitrale stesso in conformità dell'articolo IV.6;
- b) le spese di viaggio e altre spese sostenute dagli arbitri; e
- c) gli onorari e le spese dell'Ufficio internazionale.

3. Le spese di cui al paragrafo 2 devono essere ragionevolmente commisurate al valore e alla complessità della controversia, al tempo che gli arbitri e qualsiasi esperto designato dal tribunale arbitrale vi hanno dedicato e a qualsiasi altra circostanza pertinente.

ARTICOLO IV.8

Cauzione per le spese

1. All'inizio dell'arbitrato, l'Ufficio internazionale può chiedere a ciascuna Parte di prestare una cauzione di importo uguale come anticipo per le spese di cui all'articolo IV.7, paragrafo 2.

2. Nel corso del procedimento arbitrale l'Ufficio internazionale può chiedere alle Parti di prestare cauzioni supplementari a quelle di cui al paragrafo 1.

3. Tutte le somme prestate dalle Parti in applicazione del presente articolo sono versate all'Ufficio internazionale e da questo corrisposte per coprire le spese effettivamente sostenute, ivi compresi in particolare gli onorari versati agli arbitri e all'Ufficio internazionale.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO V.1

Modifiche

Il Comitato misto per la sicurezza alimentare può adottare mediante decisione modifiche della presente appendice.

PRIVILEGI E IMMUNITÀ
DELL'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

ARTICOLO 1

(corrispondente all'articolo 1 del Protocollo (n. 7))

I locali e gli edifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito "l'Autorità") sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Autorità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

ARTICOLO 2

(corrispondente all'articolo 2 del Protocollo (n. 7))

Gli archivi dell'Autorità sono inviolabili.

ARTICOLO 3

(corrispondente agli articoli 3 e 4 del Protocollo (n. 7))

1. L'Autorità, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
2. I beni e i servizi destinati a un uso ufficiale dell'Autorità esportati dalla Svizzera o forniti all'Autorità in Svizzera non sono soggetti a dazi o imposte indiretti.
3. L'esenzione dall'IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e dei servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa). L'Autorità è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale: gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito in Svizzera, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo della Svizzera.
4. L'esenzione dall'IVA, dalle accise e da altre imposte indirette è concessa mediante abbuono su presentazione al fornitore dei beni o dei servizi degli appositi moduli predisposti dalla Svizzera.
5. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, le tasse e i diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale.

ARTICOLO 4

(corrispondente all'articolo 5 del Protocollo (n. 7))

L'Autorità beneficia in Svizzera, per le sue comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i suoi documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell'Autorità non possono essere censurate.

ARTICOLO 5

(corrispondente all'articolo 6 del Protocollo (n. 7))

I *laissez-passer* dell'Unione rilasciati ai membri e agli agenti dell'Autorità sono riconosciuti come titoli di viaggio validi sul territorio della Svizzera. Tali *laissez-passer* sono rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione (Regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385), comprese le modifiche successive).

ARTICOLO 6

(corrispondente all'articolo 10 del Protocollo (n. 7))

I rappresentanti degli Stati membri dell'Unione che partecipano ai lavori dell'Autorità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione in Svizzera, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

ARTICOLO 7

(corrispondente all'articolo 11 del Protocollo (n. 7))

Sul territorio della Svizzera e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari e gli altri agenti dell'Autorità:

- a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari e degli agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'Unione e i propri funzionari e altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;
- b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

- c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;
- d) godono del diritto di importare in franchigia la mobilia e gli effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione in Svizzera, e del diritto di riesportarli in franchigia alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo della Svizzera;
- e) godono del diritto di importare in franchigia l'autovettura destinata all'uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo della Svizzera.

ARTICOLO 8

(corrispondente all'articolo 12 del Protocollo (n. 7))

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal diritto dell'Unione, i funzionari e gli altri agenti dell'Autorità sono soggetti, a profitto dell'Unione, a un'imposta su stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Autorità.

Essi sono esenti da imposte federali, cantonali e comunali svizzere su stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Autorità.

ARTICOLO 9

(corrispondente all'articolo 13 del Protocollo (n. 7))

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell'Autorità il cui domicilio fiscale non si trova in Svizzera e, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Autorità, stabiliscono la loro residenza sul territorio della Svizzera, sono considerati, sia in Svizzera che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia uno Stato membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli e ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al primo comma e che si trovano in Svizzera sono esenti dall'imposta di successione in Svizzera; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 10

(corrispondente all'articolo 14 del Protocollo (n. 7))

Il diritto dell'Unione stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.

I funzionari e gli altri agenti dell'Autorità non sono pertanto obbligati associarsi al sistema di previdenza sociale svizzero, purché siano già coperti dal regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione. I componenti del nucleo familiare dei membri del personale dell'Autorità sono coperti dal regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione, purché non siano alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dall'Autorità e purché non beneficino di prestazioni di previdenza sociale da parte di uno Stato membro dell'Unione o della Svizzera.

ARTICOLO 11

(corrispondente all'articolo 15 del Protocollo (n. 7))

Il diritto dell'Unione determina le categorie di funzionari e altri agenti dell'Autorità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e degli altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente alla Svizzera.

ARTICOLO 12

(corrispondente all'articolo 17 del Protocollo (n. 7))

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concessi ai funzionari e agli altri agenti dell'Autorità esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

L'Autorità ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o a un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Autorità.

ARTICOLO 13

(corrispondente all'articolo 18 del Protocollo (n. 7))

Ai fini dell'applicazione della presente appendice, l'Autorità agirà d'intesa con le autorità responsabili della Svizzera o degli Stati membri dell'Unione interessati.
